

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

779<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

(Antimeridiana)

---

Presidenza del vice presidente MORO,  
indi del vice presidente DINI

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-XIV

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-46

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)* . . . . . 47-136

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 137-152



## INDICE

<b>RESOCONTO SOMMARIO</b>		
<b>RESOCONTO STENOGRAFICO</b>		
<b>CONGEDI E MISSIONI</b> . . . . .	Pag. 1	
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> . . . . .	2	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		
<b>Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:</b>		
<i>(3356) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</i>		<i>qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):</i>
BEDIN (Mar-DL-U) . . . . .	3, 4, 5 e passim	PRESIDENTE . . . . .
GRILLOTTI (AN), relatore . . . . .	7, 9, 15 e passim	Pag. 23, 30, 32
CURTO (AN) . . . . .	8, 9, 10	GRECO (FI), relatore . . . . .
BRUTTI Paolo (DS-U) . . . . .	8, 10	24, 25, 30
STEFANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio . . . . .	9, 10	BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie . . . . .
DONATI (Verdi-Un) . . . . .	12, 13, 15 e passim	24, 25, 30
GIOVANELLI (DS-U) . . . . .	16, 19	BEDIN (Mar-DL-U) . . . . .
SODANO Tommaso (Misto-RC) . . . . .	22	25, 27, 30 e passim
PERUZZOTTI (LP) . . . . .	22	PASQUINI (DS-U) . . . . .
Verifiche del numero legale . . . . .	3, 4, 5 e passim	TIRELLI (LP) . . . . .
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	6, 10, 23	GIOVANELLI (DS-U) . . . . .
		32
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . .
		25
<b>Seguito della discussione:</b>		<b>SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DI FUNZIONARI DEL PARLAMENTO DELLO STATO DI ISRAELE</b>
<i>(2742-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale</i>		PRESIDENTE . . . . .
		34
		<b>DISEGNI DI LEGGE</b>
		<b>Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2742-B:</b>
		GRECO (FI), relatore . . . . .
		34, 43
		BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie . . . . .
		34, 44
		BEDIN (Mar-DL-U) . . . . .
		35, 36, 37 e passim
		DONATI (Verdi-Un) . . . . .
		40, 44, 45 e passim
		GIOVANELLI (DS-U) . . . . .
		41
		Verifiche del numero legale . . . . .
		35, 36, 37 e passim
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.) . . . . .
		38
		<b>ALLEGATO A</b>
		<b>DISEGNO DI LEGGE N. 3356:</b>
		Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate in sede di conversione . . . . .
		47

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

**Decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16:**

Articolo 1, emendamento 1.27 e seguenti e ordini del giorno . . . . . *Pag.* 48

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 . . . . . 64

Articolo 2 . . . . . 73

**DISEGNO DI LEGGE N. 2742-B:**

Articolo 2, emendamenti e ordine del giorno . . . . . 74

Articoli 3, 4, 5 e 6 . . . . . 77

Articolo 7 e ordine del giorno . . . . . 80

Articolo 8 ed emendamento . . . . . 82

Articolo 9 emendamenti e ordine del giorno . . . . . 83

Articolo 10 e ordine del giorno . . . . . 114

Articoli 11, 12 e 13 . . . . . 115

Articolo 14 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 117

Articolo 15, emendamenti e ordine del giorno . . . . . 121

**ALLEGATO B**

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . . 137**

**GRUPPI PARLAMENTARI**

Ufficio di Presidenza . . . . . 146

**AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

Trasmissione di documenti . . . . . 146

**INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 46

Interrogazioni . . . . . 146

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente MORO

*La seduta inizia alle ore 9,32.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

**(3356) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

*Il Senato respinge gli emendamenti 1.27 e 1.28.*

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 1.107. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 9,58.*

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), reitera la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende nuovamente la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,20.*

*Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 1.107, 1.31, 1.113 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino all'1.116) e 1.38 (con conseguente preclusione degli emendamenti 1.44, 1.0.1, 1.0.100 e 1.0.101). Con votazione nominale elettronica, chiesta dallo stesso senatore BEDIN, è respinto l'1.33 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino all'1.112). Sono altresì respinti gli emendamenti 1.29, 1.32, 1.107a, 1.108 e 1.117.*

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 1.30 è precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 1.26.

*Il Senato approva l'emendamento 1.118 (testo 2) (con conseguente preclusione dell'emendamento 1.119).*

CURTO (*AN*). Si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 1.39 e a trasformarlo in un ordine del giorno, a condizione che il Governo lo accolga.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). L'esclusione del personale delle aziende di trasporto pubblico locale dall'intervento a favore del contratto del settore autoferrotranviario comporterebbe l'imputazione del relativo onere ai Comuni o alle Regioni di riferimento delle predette aziende. Trattandosi di una questione di non poca rilevanza, che richiede un esplicito chiarimento, insiste per la votazione dell'emendamento 1.42, identico all'1.39.

GRILLOTTI, *relatore*. La trasformazione in un ordine del giorno dell'emendamento 1.39 e degli identici successivi è la soluzione migliore poiché, secondo le attuali informazioni, il personale delle aziende ferroviarie locali è escluso e quindi l'approvazione dell'emendamento comprometterebbe la copertura dell'intero provvedimento. Naturalmente, l'attuazione

dell'ordine del giorno dovrebbe essere successivamente sottoposta a puntuale verifica.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'ordine del giorno G1.39. (*v. Allegato A*).

STEFANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.40 si intende ritirato.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Sottoscrive l'emendamento 1.41 e ne chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 1.41 (identico all'1.42). E' altresì respinto l'1.45. Il Senato approva poi l'emendamento 1.43 (testo 2), con preclusione degli emendamenti 1.0.2, 1.0.102 e 1.0.103. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 1.49 e 1.122 (identico agli emendamenti 1.123 e 1.124). Il Senato respinge inoltre l'emendamento 1.50.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.51/100 e 1.51/101 sono stati ritirati.

*Il Senato approva l'emendamento 1.51, così come emendato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.118 (testo 2).*

DONATI (*Verdi-Un*). Annuncia il voto favorevole all'emendamento 1.125 del senatore Pedrazzini, che incentiva l'utilizzo di combustibili alternativi e ne potenzia la rete distributiva. Chiede la verifica del numero legale.

*Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 1.125. È inoltre respinto l'emendamento 1.52.*

DONATI (*Verdi-Un*). L'emendamento 1.53, su cui chiede la verifica del numero legale, destina la prevista restituzione agli autotrasportatori dell'incremento dell'accisa ad una rimodulazione del trasporto merci nelle aree urbane, (che rappresenta una quota rilevante del traffico complessivo) per migliorarne l'efficienza e contribuire al decongestionamento delle città.

*Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, è respinto l'emendamento 1.53.*

BEDIN (*Mar-DL-U*). L'emendamento 1.0.104 e gli altri di analogo contenuto riconoscono ai sindaci poteri che nei fatti già esercitano e favo-

riscono il coordinamento per evitare un'impropria sostituzione della magistratura nelle funzioni degli enti locali. Auspica che il relatore riveda il suo parere contrario.

GRILLOTTI, *relatore*. La contrarietà è motivata dalla eterogeneità dell'emendamento rispetto ai contenuti del decreto-legge.

*Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-Un), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 1.0.104, con preclusione della seconda parte e degli emendamenti 1.0.105 e 1.0.106.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'ordine del giorno G1.10 (*v. Allegato A*), precedentemente accantonato.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

STEFANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

DONATI (*Verdi-Un*). Il voto contrario del Gruppo è motivato dall'insufficienza delle risorse stanziare per fronteggiare l'emergenza ambientale nelle città, peraltro spendibili solo a partire dal 2006 in contraddizione con la decretazione d'urgenza, nonché dalla mancanza di un piano strategico di interventi. Gli investimenti saranno infatti effettuati prescindendo dai piani urbani del traffico, senza il coinvolgimento del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e senza che i sindaci siano stati dotati dei necessari strumenti di governo di area vasta, indispensabili per garantire l'efficienza di interventi che spesso ricadono in una cintura urbana esterna ai confini della città. Altro motivo di contrarietà è la restituzione dell'accisa al settore dell'autotrasporto senza il necessario ammodernamento del traffico merci nelle città. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un*).

BEDIN (*Mar-DL-U*). Il decreto-legge affronta con superficialità e al di fuori di una visione strategica alcuni argomenti di vitale interesse per il Paese. La grave emergenza ambientale dovuta all'inquinamento nelle aree urbane, che determina allarme dal punto di vista sanitario e diffusione di patologie respiratorie, richiederebbe una complessiva revisione delle problematiche connesse alla mobilità; il provvedimento, invece, posticipa al 2006 l'utilizzo del Fondo per il miglioramento della qualità ambientale, cui sono destinate risorse insufficienti e nettamente inferiori a quanto promesso dal Ministro dell'ambiente, in buona parte attinte dalle disponibilità degli enti territoriali e ripartite per generiche esigenze di tutela ambientale. Anche per le Forze dell'ordine, penalizzate dall'insufficienza degli strumenti operativi, le risorse previste compensano solo parzialmente i tagli

apportati dalla legge finanziaria. Il voto contrario è quindi motivato dalla carenza di scelte strategiche sull'ambiente e sulla sicurezza, a riconferma dell'incapacità del Governo di offrire risposte ai problemi dei cittadini, che peraltro hanno già chiaramente valutato il suo operato.

GIOVANELLI (*DS-U*). Nonostante l'importanza dei problemi affrontati dal decreto-legge (la tutela ambientale delle aree urbane, il trasporto pubblico e la sicurezza), il Gruppo voterà contro non solo per l'inconsistenza delle risorse, ma anche per la debole impostazione del provvedimento, i cui interventi vengono rinviati al 2006 in violazione degli impegni assunti dal Governo con le Regioni. La rilevanza anche economica dell'inquinamento delle città e dei conseguenti provvedimenti di blocco del traffico avrebbe consigliato maggiore attenzione alle proposte di incentivi fiscali per il biodiesel, che oltretutto consentono una riduzione della bolletta energetica del Paese e sono in linea con le strategie previste dal Protocollo di Kyoto. Auspica comunque che questi problemi possano essere riconsiderati nella discussione del decreto-legge sulla competitività. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

GRILLOTTI, *relatore*. L'opposizione continua a criticare il provvedimento utilizzando argomenti sbagliati; in particolare che gli stanziamenti del Fondo di 140 milioni di euro sarebbero attivati solo dal 2006 denota l'incomprensione delle regole di bilancio e di contabilità, visto che questa somma costituisce un impegno per la contrazione di mutui e pertanto, oltre a consentire l'attivazione di notevoli risorse finanziarie, deve necessariamente essere iscritta in bilancio a partire dal prossimo anno. Non è stato quindi avanzato alcun argomento nel merito del decreto-legge, il che è motivo di conferma del voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Ribadisce il voto contrario del Gruppo, per le motivazioni già espresse nel corso della discussione.

PERUZZOTTI (*LP*). La maggioranza è sempre attenta ai problemi della sicurezza e delle Forze dell'ordine ed ha operato positivamente, nel limite delle compatibilità finanziarie, per migliorarne l'efficienza. Al contrario, il centrosinistra, che nella precedente legislatura ha ottenuto scarsi risultati compiendo oltretutto scelte sbagliate anche nella dotazione dei mezzi operativi, solo saltuariamente condivide le esigenze del settore della sicurezza. (*Applausi dal Gruppo LP*);

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), il Senato approva l'articolo unico del disegno di legge, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario.*

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2742-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale, e che nella seduta antimeridiana del 7 aprile ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

*Il Senato respinge gli emendamenti 2.1 e 2.2.*

GRECO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Accoglie l'ordine del giorno.

*Il Senato approva l'articolo 2.*

PRESIDENTE. La Camera dei deputati non ha modificato gli articoli 3, 4 e 5.

*Il Senato approva l'articolo 6, introdotto dalla Camera dei deputati.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 7, introdotto dalla Camera dei deputati.

GRECO, *relatore*. Esprime parere favorevole.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Accoglie l'ordine del giorno G7.100.

*Il Senato approva l'articolo 7.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8, introdotto dalla Camera dei deputati.

GRECO, *relatore*. Esprime parere contrario.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Concorda con il relatore.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 8.1. Viene quindi approvato l'articolo 8.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 6 del testo licenziato in prima lettura dal Senato.

PASQUINI (*DS-U*). L'articolo 9 reca misure da lungo attese per venire incontro alle aspettative di centinaia di migliaia di risparmiatori, colpiti nei mesi scorsi dallo scandalo Parmalat, dal *crack* della Cirio e dalla questione dei *tango-bond*. Certamente sarebbe stato più opportuno che le norme relative al *market abuse* fossero inserite in modo organico nella normativa per la tutela del risparmio: tuttavia, visto il penoso *iter* in Parlamento del provvedimento nel suo complesso, è da giudicare positivamente l'anticipazione delle misure in tema di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, con il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e di alcune direttive di attuazione della Commissione. Per senso di responsabilità verso i risparmiatori e per dare una prima, anche se non più tempestiva, risposta alle esigenze di tutela della fede pubblica annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9, tesi al miglioramento delle norme in esame su aspetti sostanziali, in taluni casi largamente condivisi. Tali emendamenti verranno riproposti in un altro provvedimento. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

## **Presidenza del vice presidente DINI**

BEDIN (*Mar-DL-U*). La disciplina proposta assimila, sotto il profilo degli obblighi di comunicazione riguardo l'esistenza di interessi e conflitti di interesse in ordine a determinati strumenti finanziari, le società di *rating* agli analisti finanziari e in generale ai soggetti che effettuano raccomandazioni di investimento. Tale previsione non solo non trova fondamento nella direttiva 2003/6/CE, ma anzi appare incoerente con direttiva la 2003/125/CE. Ciò dimostra che la scelta di utilizzare la legge comunitaria per risolvere problemi posti dall'*iter* legislativo di provvedimenti complessi come la legge sul risparmio ha condotto a soluzioni parziali ed insoddisfacenti. Vista tuttavia la necessità di assicurare almeno in parte un quadro di maggiore fiducia alle famiglie in ordine alla gestione dei propri risparmi, ritira tutti gli emendamenti a firma del Gruppo della Margherita e preannuncia voto favorevole all'articolo.

TIRELLI (*LP*). Gli emendamenti presentati dalla Lega derivavano dalle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione giusti-

zia e correggevano in particolare le incongruenze delle disposizioni sanzionatorie. Tuttavia, non volendo creare difficoltà all'Esecutivo, la Lega ritira gli emendamenti all'articolo 9 pur esprimendo grave contrarietà rispetto alla gestione del disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo LP e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. Anche l'ordine del giorno G9.100 si intende ritirato.

*Il Senato approva l'articolo 9.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati.

GRECO, *relatore*. Esprime parere favorevole.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Accoglie l'ordine del giorno G10.100.

*Il Senato approva l'articolo 10 e l'articolo 11, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati.*

PRESIDENTE. Gli articoli 12 e 13, corrispondenti rispettivamente agli articoli 7 e 8 del testo licenziato in prima lettura dal Senato, non sono stati modificati. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14, corrispondente all'articolo 9 del testo licenziato in prima lettura dal Senato, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 14.6 e 14.8.

BEDIN (*Mar-DL-U*). L'insieme degli emendamenti presentati dalla Margherita tende ad inserire nuovi principi e criteri direttivi di delega per promuovere l'adozione di misure più efficaci per la riduzione dei gas ad effetto serra e la diffusione i fonti energetiche rinnovabili, riprendendo quasi letteralmente le premesse della direttiva 2003/87/CE. L'articolo 14, infatti, come formulato, non sembra sufficiente a garantire gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale con l'istituzione del sistema per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra.

GIOVANELLI (*DS-U*). L'emendamento 14.12 inserisce tra i criteri di applicazione della direttiva sullo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra il riferimento a politiche di controllo e contenimento del fabbisogno di energia. Ciò si rende necessario poiché il testo in esame, esplicitando la filosofia del ministro Marzano, autorizza di fatto a sfondare i tetti fissati nel Protocollo di Kyoto. In realtà, mentre non è prevedibile quale potrà essere nel breve e medio termine il *mix* ottimale di fonti di energia, ciò che più realisticamente è possibile fare è controllare l'evolu-

zione della domanda di energia, proprio per assicurare un futuro di sviluppo al Paese.

### **Saluto ad una delegazione di funzionari del Parlamento dello Stato di Israele**

PRESIDENTE. Saluta la delegazione di funzionari della Knesset, presente in tribuna, ospite del Senato nell'ambito di un programma di scambio. (*Generali applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2742-B**

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 14 si intendono illustrati.

GRECO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Concorda con il relatore, ricordando il peso dell'alto costo dell'energia sull'economia nazionale.

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 14.100, con conseguente preclusione della seconda parte e dell'emendamento 14.200.*

PRESIDENTE. L'emendamento 14.6 è improcedibile. Su richiesta del senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 14.7. Avverte che Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 12,10.*

*Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 14.7, 14.12 e 14.13. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BEDIN, è respinto l'emendamento 14.8. Risulta altresì respinto l'emendamento 14.11. Il Senato approva l'articolo 14.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15, introdotto dalla Camera, e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

DONATI (*Verdi-Un*). Illustra gli emendamenti 15.21, teso a sopprimere la lettera *f*) in materia di sviluppo di fonti rinnovabili di energia in quanto la questione è affrontata in altri interventi legislativi ai quali la legge comunitaria si sovrapporrebbe, e 15.36 soppressivo della norma che in materia di energia nucleare propone la promozione e collaborazione

di imprese italiane a programmi di sviluppo e alla realizzazione di impianti localizzati all'estero. In proposito, infatti, l'esito del *referendum* popolare sul nucleare ha fornito una precisa indicazione in senso contrario e pertanto, se il Governo intende disattenderla, occorre quanto meno una chiara assunzione di responsabilità attraverso un confronto parlamentare.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Stigmatizzando l'utilizzo improprio della legge comunitaria per procedere ad una surrettizia riforma del settore energetico nonostante il Parlamento sia impegnato nella discussione di un apposito disegno di legge, illustra gli emendamenti 15.5, che prevede condizioni di maggiore trasparenza per i clienti da parte delle imprese fornitrici di gas e di energia elettrica, e 15.33, che affida all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, anziché al Ministero delle attività produttive, compiti in materia di sicurezza nonché per fronteggiare eventuali carenze delle forniture.

GIOVANELLI (*DS-U*). Sottoscrive l'emendamento 15.36, che intende sopprimere la norma in materia di energia nucleare. Al riguardo, in subordine, gli emendamenti 15.40 e 15.41 propongono di precisare la portata eccessivamente generica della norma, prevedendo che la ricerca sia limitata al cosiddetto nucleare pulito e che sia consentita soltanto la partecipazione dell'Italia all'attività di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti elettronucleari europei vetusti e obsoleti.

GRECO, *relatore*. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti e parere favorevole all'ordine del giorno G15.100 attraverso il quale, nel dare attuazione alla direttiva europea, il Governo è chiamato a fornire assicurazioni circa i rischi relativi alla costruzione di centrali nucleari vicino ai confini dell'Italia.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Concorda con il relatore per gli emendamenti e accoglie l'ordine del giorno del senatore Gubert.

*Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice DONATI (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 15.1 e 15.9. Sono altresì respinti gli emendamenti 15.2, 15.400, 15.5, 15.6 e 15.7.*

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice DONATI (*Verdi-Un*), prima della votazione dell'emendamento 15.10 dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Rinvia dunque il seguito della discussione ad altra seduta. Dà quindi annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 12,39.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

*PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Andreotti, Antonione, Baldini, Bettamio, Bonatesta, Bosi, Cossiga, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Dell'Utri, Grillo, Meleleo, Pellicini, Ragno, Salini, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Peterlini, per attività della 1<sup>a</sup> Commissione permanente; Battaglia Giovanni, Bettoni Brandani, Bianconi, Boldi, Carella, Carrara, Cozzolino, Liguori, Longhi, Ognibene, Rollandin e Sanzarello, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale; Budin, Crema, Danieli Franco, De Zulueta, Gaburro, Manzella, Nessa, Provera e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Amato, per attività della Commissione internazionale sui Balcani.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,35).

### **Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(3356) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,35)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3356, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Prima di procedere nelle votazioni, do lettura del parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge in esame: «La Commissione affari costituzionali, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere favorevole sull'emendamento 1.24, trattandosi di una proposta volta a garantire un coinvolgimento degli enti territoriali, in sede di Conferenza unificata, nel riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1;

– parere contrario sugli emendamenti 1.113, 1.35, 1.114, 1.116 e 1.117, i quali, con diverse formulazioni, pongono alle regioni il divieto di ridurre gli stanziamenti trasferiti allo stesso titolo di cui al comma 2 ai comuni e alle aziende di trasporto, ritenendo che tali proposte emendative siano confliggenti con l'autonomia finanziaria delle regioni;

– parere favorevole all'emendamento 1.51, a condizione che siano approvati gli emendamenti 1.119 e 1.51/101, volti a salvaguardare il rispetto degli statuti speciali e delle norme di attuazione degli stessi;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti».

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Dal momento che si tratta di un emendamento significativo, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Gasbarri e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.107.

### **Verifica del numero legale**

BEDIN (*Mar-DL-U*). Visto che con la richiesta di votazione mediante procedimento elettronico non ho avuto successo, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 9,58).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3356**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.  
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.107.

### Verifica del numero legale

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, credo che adesso il numero legale ci sia, tuttavia ne chiediamo la verifica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,20).*

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3356

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.107.

### Verifica del numero legale

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3356.**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.107, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 1.30 è precluso dalla reiezione della prima parte dall'emendamento 1.26.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.

**Verifica del numero legale**

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3356**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.33.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Donati ed altri senatori, fino alle parole «dal 2005».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione) (Proteste del senatore Bedin, che segnala luci accese sui banchi della maggioranza cui non corrisponderebbe alcun senatore)*

Senatore Bedin, ci sono i senatori segretari che stanno controllando.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3356**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.33 e gli emendamenti 1.109, 1.110, 1.111 e 1.112.

Metto ai voti l'emendamento 1.107a, presentato dal senatore Vitali.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.108, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.113.

#### **Verifica del numero legale**

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3356**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.113, presentato dal senatore Vitali, fino alle parole «ciascuna regione».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.113 e gli emendamenti 1.35, 1.114, 1.115 e 1.116.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.117.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il numero legale probabilmente c'è, ma ci sono anche colleghi che votano per due o per tre; finché le operazioni di voto si svolgeranno in questo modo, continueremo a chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 1.117, presentato dal senatore Pedrini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.38.

GRILLOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, credo che l'emendamento 1.38 sia assorbito dalla riformulazione dell'emendamento 1.45.

PRESIDENTE. No, senatore Grillotti; non l'emendamento 1.38, bensì il successivo 1.118 è stato riformulato.

### Verifica del numero legale

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.38, presentato dai senatori Veraldi e Giaretta.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.118 (testo 2), presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

**È approvato.**

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.119.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.39, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.40, 1.41 e 1.42.

CURTO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO (*AN*). Signor Presidente, ritirerei l'emendamento 1.39 se potesse essere trasformato in un ordine del giorno al fine di verificare se nella platea degli aventi diritto siano stati compresi o no gli autoferrotranvieri.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti di contenuto sostanzialmente identico se convergono sulla proposta del senatore Curto.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei osservare che, qualora fosse vera l'interpretazione secondo cui il provvedimento non comprende i dipendenti delle Ferrovie, la questione non è di piccolo conto.

Per esempio, il complesso delle Ferrovie Nord-Milano sarebbe fuori dal contratto che dovrebbe essere scaricato sul Comune di Milano o sulla Regione. Penso perciò che l'approvazione dell'emendamento sia importante; l'ordine del giorno è meglio di niente, ma la proposta emendativa definirebbe meglio la questione garantendo maggiore tranquillità.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi al riguardo.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, la trasformazione in ordine del giorno è l'unica strada percorribile per le aziende ferroviarie locali. Ho chiesto per calcolare il costo dell'aumento se nella platea dei 116.500 addetti cui si riferisce il decreto rientrassero tutti i soggetti del contratto oppure solo i dipendenti di determinate aziende.

La risposta è stata che le aziende ferroviarie locali sembrano essere al di fuori di tale platea. L'approvazione dell'emendamento lascerebbe quindi privo di copertura l'intero provvedimento. L'ordine del giorno inviterebbe a verificare se l'approvazione dell'aumento contrattuale costituisce un diritto soggettivo di tutti coloro cui si applica il contratto. Tale questione dovrà necessariamente trovare soluzione.

Se le aziende ferroviarie locali rientrano in tale platea, il costo risulterà coperto e non c'è problema alcuno, tuttavia le informazioni di cui dispongo mi inducono a ritenere che l'emendamento debba essere ritirato, perché provocherebbe una mancanza di copertura.

Esprimo invece parere favorevole su una sua eventuale trasformazione in ordine del giorno.

STEFANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Curto se insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

CURTO (*AN*). Signor Presidente, accogliere come raccomandazione la proposta emendativa 1.39 mi sembra obiettivamente troppo poca cosa per cercare un momento di mediazione. Per quanto mi riguarda, o il Governo rivede la sua posizione e quindi accoglie l'ordine del giorno in quanto tale o sarò costretto ad insistere per la votazione dell'emendamento 1.39.

PRESIDENTE. Do lettura del testo dell'ordine del giorno: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3356, impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 1.39 e 1.40».

Chiedo al rappresentante del Governo se intende rivedere il suo parere.

STEFANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Così come è formulato, il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno.

CURTO (*AN*). In tal caso, l'emendamento 1.39 è ritirato e trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.39 non sarà posto ai voti.

L'emendamento 1.40 si intende ritirato e confluito nell'ordine del giorno G1.39.

A questo punto, i presentatori dei restanti emendamenti 1.41 e 1.42 insistono per la votazione?

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 1.41, sostanzialmente identico all'emendamento 1.42, su cui chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Anch'io, signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento 1.42.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.41, presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.42, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3356**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.45, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.43 (testo 2), presentato dal senatore Curto.

**È approvato.**

L'emendamento 1.44 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.38.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.49.

### **Verifica del numero legale**

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3356**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.49, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.50, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.122, identico agli emendamenti 1.123 ed 1.124.

### **Verifica del numero legale**

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3356**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.122, presentato dal senatore Vitali, identico agli emendamenti 1.123, presentato dal senatore Bedin, e 1.124, presentato dal senatore Pedrini.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 1.51/100 e 1.51/101 si intendono ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.51, presentato dalla Commissione, così come emendato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.118 (testo 2).

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.125.

DONATI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole dei Verdi a questo emendamento del senatore Pedrazzini, che propone di incentivare i combustibili di propulsione alternativi, nonché di potenziare i sistemi di distribuzione del metano e del GPL proprio per consentire un pieno utilizzo di questi carburanti puliti rispetto a quelli attualmente impiegati.

Chiedo, inoltre, la verifica del numero legale.

### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.125, presentato dal senatore Pedrazzini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.52.

DONATI (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 1.52, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.53.

DONATI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, il provvedimento stabilisce un aumento dell'accisa per benzina e gasolio, ma poi, nel comma 10 dell'articolo 1, prevede la restituzione di questo incremento di costo per gli autotrasportatori. Ciò significa che in realtà l'ammodernamento del trasporto pubblico locale e la riorganizzazione del trasporto merci in città li pagheranno solo i cittadini.

Noi Verdi siamo contrari a questa restituzione alla cieca, senza strategia, al mondo dell'autotrasporto. Con l'emendamento in esame proponiamo che le risorse vengano, sì, restituite all'autotrasporto, ma per riorganizzare insieme alle amministrazioni locali il traffico merci in città. Ricordo che i censimenti fatti sul campo hanno dimostrato che il traffico merci in città pesa per oltre il 20 per cento della mobilità; si tratta di tutti quei piccoli e assai inquinanti furgoni che assediano le nostre città.

Con l'emendamento proposto ci sembra, da un lato, di sostenere l'autotrasporto, dall'altro, però, di chiedergli quel processo di efficienza e quella conversione che anche il trasporto merci deve compiere per contribuire in termini di efficienza alla riduzione delle emissioni in atmosfera e della congestione delle nostre città.

Chiedo, altresì, la verifica del numero legale.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3356**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.53, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti identici 1.0.1, 1.0.100 e 1.0.101 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 1.38, mentre gli emendamenti identici 1.0.2, 1.0.102 e 1.0.103 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1.43 (testo 2).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.0.104.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la maggioranza, che rappresenta anche molti sindaci e molte amministrazioni locali, ed il Governo farebbero bene ad accogliere questo emendamento.

Qui si tratta di mettere in capo alle amministrazioni locali e, in particolare, ai sindaci in via formale poteri che essi già esercitano e per i quali i cittadini sollecitano l'attività delle amministrazioni locali.

Ritengo indispensabile questo nostro emendamento anche per favorire successivamente il coordinamento sia a livello di aree metropolitane sia addirittura, come è necessario (ad esempio, in Veneto), a livello provinciale. Senza poteri effettivi in capo alle amministrazioni locali si rischia infatti o che i provvedimenti possano essere inficiati da mancanza di coordinamento oppure che tocchi alla magistratura assumere iniziative di governo delle città.

Credo che i rappresentanti istituzionali politici, quali noi siamo, non possano consentire né l'inerzia delle pubbliche amministrazioni né la sostituzione del potere giudiziario, dei tribunali nei confronti degli enti locali.

Per questo solleciterei un ripensamento da parte del relatore e del Governo e chiederei un voto favorevole.

GRILLOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, data l'importanza della materia, non vorrei si pensasse che abbiamo glissato. Il 90 per cento di essa investe la legge n. 109 del 1994, la cosiddetta legge Merloni, e il Testo unico delle leggi urbanistiche; per il resto, investe alcune leggi *ad hoc* per interventi d'urgenza e la ripresa di possesso dei cantieri. Si tratta, quindi, di materia completamente estranea a questo tipo di intervento, che mira a creare disponibilità e copertura circa impegni assunti e impegni futuri. L'emendamento 1.0.104 riguarda tre leggi completamente estranee rispetto alla materia di cui trattasi.

Pertanto, esprimo parere contrario.

DONATI (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3356**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.0.104, presentato dal senatore Vitali, fino alle parole «alla metà».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante dell'emendamento 1.0.104 e gli emendamenti 1.0.105 e 1.0.106.

Nella seduta pomeridiana di ieri era rimasta in sospeso la questione dell'ordine del giorno G1.10.

GIOVANELLI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI (*DS-U*). Signor Presidente, confermo il ritiro degli emendamenti 1.10 e 1.11, se l'ordine del giorno viene accolto. Ringrazio anticipatamente il Governo e il relatore.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

STEFANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Esprimo parere conforme a quello del relatore; quindi, accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.10 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione finale.

DONATI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per tre minuti, tenuto conto che il tempo a sua disposizione è esaurito.

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, annuncio il voto contrario dei Verdi a questo provvedimento, perché riteniamo che sia stato e sia un modo tardivo di affrontare un'emergenza annunciata, quella del traffico nelle nostre città.

Le risorse sono decisamente insufficienti e ricordo che lo stesso Governo e il ministro Matteoli si erano impegnati con i sindaci delle principali città a reperire risorse che erano tre volte superiori a quelle previste da questo decreto-legge. Inoltre, tali risorse saranno spendibili a partire dal 2006 e non da subito, come presupporrebbe l'utilizzo del decreto-legge.

La selezione delle risorse avviene, poi, al di fuori di una strategia di processi virtuosi e di mobilità sostenibile, ad esempio collegando tali investimenti ai piani urbani del traffico. È escluso il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e, fatto altrettanto o ancor più grave, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: come se il ministro Lunardi non avesse alcuna responsabilità in ordine alle nostre città, alle infrastrutture che vengono realizzate e a tutti i provvedimenti in materia di traffico e trasporti.

Non vengono dati alle amministrazioni e ai sindaci gli strumenti di governo necessari (non solo i poteri straordinari che sono stati conferiti a qualcuno e non a qualcun altro in modo assolutamente politico, senza motivi di merito) laddove servirebbero ai sindaci delle grandi città strumenti di governo di vasta area. Infatti, la mobilità privata cresce, soprattutto a partire dai piccoli e grandi Comuni delle grandi cinture e delle grandi periferie, che spesso sono fuori dai confini comunali. Quindi, mancando le aree metropolitane, che in questo Paese non sono mai state realizzate come sistema di governo del territorio, manca uno strumento fondamentale, perché la mobilità non rispetta i confini istituzionali e cresce con dinamiche di bacino e di ambito metropolitano alle quali gli attuali sindaci sia di grandi che di piccoli Comuni non sono in condizione di far fronte.

In conclusione, riteniamo grave che si restituisca l'incremento delle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrasporto senza che ciò comporti un ragionamento con lo stesso mondo dell'autotrasporto e del commercio in ordine ad un'indispensabile riorganizzazione del trasporto merci in ambito urbano, che ha un peso in termini di inquinamento e di congestione del suolo pubblico assolutamente elevato. Aiutiamoli sì, ma aiutiamoli a cambiare, cosa che questo provvedimento purtroppo non fa.

Per tutte queste ragioni ribadisco il voto contrario dei Verdi. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un*).

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, i problemi affrontati in questo decreto – quello ambientale e quello della efficienza delle forze dell'ordine – sono vitali per il nostro Paese, ma entrambi sono trattati da questa maggioranza con assoluta indeterminazione, perché si prevedono solo contentini e palliativi che non risolveranno i problemi. Così il provvedimento contiene una serie di norme condivisibili, ma nessuna scelta strategica.

La questione ambientale è strategica ed importante per il nostro Paese. È appena finito un inverno nel corso del quale un quotidiano nazionale ha dovuto titolare: «Nord: chiuso per smog». Credo che questo ci debba far riflettere sulla situazione e sul livello dell'emergenza. Gli enti locali e il Governo avrebbero dovuto porsi il problema delle polveri sottili già da molto tempo. Infatti, la direttiva europea che fissa parametri di garanzia per la salute pubblica risale al 1999.

Oggi siamo nel 2005 e constatiamo che l'Italia si sta via via fermando perché non vi è alcuna garanzia per i cittadini dal punto di vista sanitario. Le uniche azioni concrete che le pubbliche amministrazioni riescono ad adottare sono quelle del blocco del traffico. Tuttavia, sappiamo che questa non è la soluzione dei problemi, che va rivisto radicalmente il sistema di mobilità delle nostre città e che va restituita all'ente pubblico e al trasporto pubblico la possibilità di realizzare soluzioni compatibili con la qualità della vita delle nostre città.

La situazione, come ho detto, è effettivamente drammatica, considerato l'alto tasso di patologie determinate da situazioni di inquinamento diffuso come quelle che stanno vivendo tutte le nostre città (non solo le metropoli, ma anche le città medie e piccole) e che portano ogni anno, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, ad almeno 12.000 morti in Italia per smog, di cui circa 1.500 nelle grandi città come Roma, Milano e Torino.

Il Governo sembra cosciente di questa drammatica urgenza sia normativa sia sanitaria ed infatti ricorre al decreto-legge. Ma la coerenza si ferma qui. È davvero paradossale che si ricorra al decreto-legge, cioè ad una norma legislativa di massima urgenza, per posticipare al 2006 i pochi milioni di euro previsti dal fondo per le esigenze di tutela ambientale, un fondo che sicuramente non riesce a risolvere i problemi strutturali della mobilità nelle nostre città, anche perché la politica del Governo va in tutt'altra direzione.

La conferma viene dalle altre incoerenze contenute nel decreto-legge: la limitata dotazione finanziaria e la destinazione delle risorse. A fronte di progetti di opere pubbliche (che in realtà non partono mai) per miliardi di euro, vi è la previsione di 140 milioni di euro, che non potranno risolvere sicuramente il problema, all'interno di una dizione tutt'altro che chiara. Il fondo di 140 milioni di euro è ripartito per esigenze generiche di tutela ambientale e non è rivolto a fronteggiare specificamente l'urgenza rappresentata dal problema dell'inquinamento delle città per le polveri sottili.

La qualità della risposta del Governo è dunque misurata in pochi milioni di euro. I 140 milioni di euro dal 2006 sono meno di un terzo di ciò che il Ministro aveva promesso, ossia 500 milioni di euro, che, nella valutazione degli enti locali, rappresentano la soglia minima necessaria per iniziare ad affrontare con efficacia i problemi ambientali.

Non è l'unico taglio alle possibilità di governo del territorio da parte dei Comuni.

Dei 140 milioni previsti dal decreto, 60 vengono infatti prelevati dalle disponibilità degli enti locali. Questi ultimi dal 2001 al 2005, cioè

dall'ultima finanziaria approvata dall'Ulivo ad oggi, hanno subito un taglio di un miliardo di euro. Dunque, da una parte il centro-destra dice di voler risolvere il problema dello smog e del trasporto pubblico locale e, dall'altra, pensa di farlo destinando a ciò pochi milioni di euro, 60 dei quali – ripeto – sono prelevati dalle disponibilità degli enti territoriali. In buona sostanza, si fa pesare sugli enti locali il carico finanziario di questo provvedimento a favore dell'ambiente.

Anche sull'altra questione, quella dell'efficienza delle forze dell'ordine, il centro-destra dà risposte certamente ineludibili, ma quasi contro voglia. I commi 6 e 7 del provvedimento in esame destinano 120 milioni di euro alle forze dell'ordine. Tuttavia, ciò avviene dopo che la legge finanziaria ne ha tolti 390. Quindi, di fatto, rispetto al 2004, per le forze dell'ordine mancano ancora 270 milioni di euro. Si susseguono a livello locale (a volte assumendo dimensione regionale e nazionale) notizie di situazioni in cui le nostre forze dell'ordine lamentano di non avere i mezzi a disposizione.

In alcune stazioni dei carabinieri ed in alcune questure vi sono collette per acquistare addirittura i giubbotti antiproiettile, perché quelli in dotazione non sono utilizzabili dagli agenti quando operano in automobile. A tale cronica e generalizzata mancanza di strumenti per l'attività ordinaria il centro-destra risponde restituendo appena 120 milioni di euro degli oltre 300 sottratti con la legge finanziaria per il 2005.

Il voto contrario del Gruppo della Margherita-l'Ulivo sulla conversione in legge del decreto-legge è motivato dunque dall'assoluta inadeguatezza delle scelte proposte dal centro-destra. Non solo si poteva fare molto meglio, ma si dovevano compiere scelte strategiche sulle questioni del trasporto pubblico e della sicurezza, sulle quali i cittadini misurano l'effettiva capacità di governo di una maggioranza. Questo decreto è la misura di un'incapacità di riposta alla vita dei cittadini di cui non possiamo assumerci nessuna responsabilità e sulla quale, del resto, i cittadini hanno espresso lo stesso nostro giudizio in occasione delle recenti elezioni regionali. I cittadini hanno votato contro e noi voteremo contro.

GIOVANELLI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI (*DS-U*). Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo DS-l'Ulivo su questo decreto, che pure affronta tre problemi reali, acuti e che meritano un'attenzione non solo strategica, ma anche in termini di urgenza ed emergenza.

Una volta tanto si giustificerebbe il ricorso alla decretazione, perché rispetto allo spessore dei tre problemi (l'ambiente, in particolare nelle aree urbane, le carenze del trasporto pubblico e il problema della sicurezza) non solo c'è una comprensibile insufficienza di risorse – è evidente che questi problemi richiedono una quantità di risorse che non può essere fa-

cilmente reperita da nessun Governo – ma anche una disarmante inconsistenza delle risorse messe a disposizione. Altrettanto disarmante è la debolezza dell'impostazione, come lo sono i tempi e le modalità dell'erogazione, che nulla toccano e nulla modificano rispetto allo stato della legislazione, della responsabilità, dei programmi in tutti e tre i temi affrontati dal decreto-legge.

Ci si limita a spostamenti che hanno modestissimi effetti sulle disponibilità di competenza e solo in qualche caso di cassa del Ministro dell'economia e delle finanze, nel momento in cui nel decreto-legge in esame si mette mano all'accisa sulle benzine e non si rinuncia ad utilizzare uno strumento del quale si conoscono anche le potenzialità purtroppo inflazionistiche; uno strumento importante, quello delle accise sui carburanti, che può essere utilizzato per politiche virtuose. Si mette mano a questo strumento per partorire non dico un topolino, ma un provvedimento inconsistente, al punto che su una materia di emergenza quotidiana, come la qualità dell'aria nelle città, rinvia al 2006 i primi stanziamenti.

I primi inconsistenti stanziamenti sono rinviati all'anno successivo e sono del tutto inferiori, tra l'altro, agli impegni che, in sede di incontri, di concertazione con le Regioni e le città, di destra e di sinistra (c'erano ancora Regioni – e ce n'è ancora qualcuna – amministrate dalla destra nel nostro Paese), il Ministro aveva preso e che il decreto neppure rispetta.

Non credo ci sia bisogno, in sede di dichiarazione di voto, di richiamare quanto detto dai colleghi sulla gravità della situazione ecologica nelle città del Nord, specialmente per quanto riguarda le polveri sottili. Vorrei solo sottolineare una valutazione prudentiale dei costi economici dei blocchi del traffico e della loro capacità di rendere il nostro sistema non solo meno competitivo, ma – diciamo così – a rischio: pensate ad un investitore straniero che debba fare una scelta su Milano o su Torino o su una grande città padana, quando per venti, trenta, quaranta, cento giornate dell'anno ci può essere il blocco del traffico.

Trovo che l'impostazione sia veramente scarsa e quindi, pur condividendo le finalità di fondo dichiarate dal decreto, non c'è alcun margine per un nostro appoggio. D'altronde, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e la Guardia di finanza vivono in condizioni di assoluta carenza di strumentazione e con queste briciole non si può certo affrontare la questione.

Disarmante è anche l'impostazione sul tema del sostegno dell'ANAS e del trasporto pubblico. La relazione al decreto-legge evidenzia che l'ANAS non è in grado di pagare gli stati di avanzamento per opere già realizzate; altro che grandi opere, altro che nuovi cantieri, altro che piani triennali!

Infine, le stesse modalità di questi interventi nel decreto non sono per nulla disegnate. Non c'è, dunque, neppure una strategia, ma solo l'indicazione di un minimo di risorse a fare da titolo o da pretesto per uno *spot*, per dichiarare un'intenzione cui non fa seguito non dico uno stanziamento finanziario, che sappiamo probabilmente non essere nelle condizioni di disponibilità di questo Governo, ma neppure un'intenzione politica. Sarebbe

invece stato possibile impostare manovre fiscali a saldo zero per quanto riguarda, ad esempio, la selezione in positivo tra i carburanti.

Ringrazio il Governo per aver accolto l'ordine del giorno sul biodiesel. Sottolineo che lo sviluppo del biodiesel consente di ridurre il ricorso del nostro Paese all'aumento della bolletta petrolifera, trattandosi di una delle poche produzioni di fonti di energia nazionali, ma neanche su questo aspetto c'è stata la capacità di ascoltare.

Dal momento che si entra nell'ambito della manovra sulle accise sui carburanti, riprendere qualcuno dei principi, se non il concetto stesso, della *carbon tax* avrebbe probabilmente consentito di affrontare, pur con le attuali ristrette risorse, una manovra che desse il segno della volontà di intervenire sui temi dell'inquinamento e dello sviluppo di un'industria nazionale nel settore delle energie pulite e rinnovabili. Nessun accordo, neanche teorico, con la strategia di Kyoto, alla quale pure siamo vincolati e dalla quale siamo impegnati in sede europea ed internazionale.

Pertanto, per tutte le ragioni fin qui esposte, pur insistendo nell'augurarmi che ci sia l'intenzione di riprendere in considerazione il tema dei carburanti e quello della manovra sulle accise su di essi nel provvedimento sulla competitività, non possiamo far altro, rispetto al decreto-legge in esame, che manifestare una netta presa di distanza, che non può che esprimersi con un voto contrario. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

GRILLOTTI, *relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, forse ieri devo aver parlato da solo, perché le opposizioni, insistendo nel voto contrario, continuano a basarsi su elementi fondamentali che sono semplicemente sbagliati.

In primo luogo, ci si accusa di impegnare nel 2006 fondi per la qualità dell'aria per un ammontare di soli 140 milioni. Ebbene, «140 milioni a decorrere dal», sono per ammortamento capitale e interessi e muovono 2.800 miliardi di vecchie lire; l'investimento chiesto oggi, nel 2005, va in ammortamento nel 2006: riferirlo al 2005 avrebbe voluto dire non capire assolutamente nulla di contabilità e impegnare un bilancio che non è interessato dall'intervento. Non a caso, l'aumento del contratto è finanziato nel 2005, perché è l'esercizio interessato.

Bisognerebbe che le motivazioni dell'opposizione fossero altre, perché non possono essere accreditate tesi assolutamente insostenibili.

Il voto favorevole di Alleanza Nazionale sul provvedimento è motivato dal fatto che esso prevede un finanziamento volto ad onorare il contratto degli autoferrotranvieri (un impegno assunto a novembre 2004), nonché un'anticipazione del finanziamento ANAS per evitare il blocco del 40 per cento dei cantieri e a noi pare doveroso che le grandi opere non rischino di fermarsi per mancanza di disponibilità di cassa. Mi pare quindi un intervento nell'ottica precisa e giusta di un amministratore avveduto e oculato.

Ho voluto svolgere questo intervento in dichiarazione di voto, cui avrei volentieri rinunciato, per rimarcare l'assoluta falsità delle argomentazioni a sostegno della contrarietà al provvedimento.

L'unica motivazione accettabile è che voi avreste messo più fondi a disposizione: la nostra risposta è che non ne avevamo di più. All'altra motivazione, e cioè che voi non avreste usato le accise, ho risposto ieri intervenendo sulla tassa di successione: è una chimera che sarebbe meglio smettete di richiamare, perché non c'entra nulla e non pagherebbe. Avreste dovuto proporre alternative di entrata, questa è la differenza; ma sul contenuto e sul disposto del decreto nessuno ha esternato contrarietà, ad eccezione di quella relativa alla non comprensione della contabilità e dei bilanci.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, confermo il voto contrario del Gruppo di Rifondazione Comunista per le motivazioni già illustrate.

PERUZZOTTI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (*LP*). Non entrerò nel merito di quanto già esposto bene dal relatore, senatore Grillotti; intendo però svolgere due considerazioni.

La prima è che questa maggioranza è estremamente attenta alle problematiche dell'ordine pubblico e della sicurezza, e soprattutto delle forze dell'ordine. Nella legge finanziaria del 2001 un emendamento proposto proprio dalla Lega, e approvato, ha previsto che i beni mobili sequestrati alla criminalità fossero messi all'asta entro un anno ed il ricavato fosse destinato all'ammodernamento delle forze dell'ordine.

La seconda considerazione, signor Presidente, è la seguente. Ci fa piacere che anche l'opposizione in questi giorni di *bagarre* post-elettorale si ricordi che in Italia esistono anche le forze dell'ordine. Ricordiamo all'opposizione che i suoi Governi, neanche tanto tempo fa (fino a quattro anni fa governavano loro), ben poco, per la verità, hanno fatto per le forze dell'ordine. Ricordiamo di aver più volte segnalato, quando governava il centro-sinistra, in innumerevoli interrogazioni, le difficoltà delle forze dell'ordine: marescialli dei carabinieri che andavano ad elemosinare la carta per le fotocopie dai Comuni, e lo stesso valeva per dirigenti dei commissariati, o la sciagurata scelta di alcuni veicoli per le forze dell'ordine (ogni riferimento ad una certa vettura di una nota casa automobilistica è pura-

mente voluto, signor Presidente). Quindi, non è che quei signori abbiano fatto l'interesse delle forze dell'ordine.

Adesso se ne accorgono perché vedono che la Casa delle Libertà sta portando avanti nel tempo, pur tra mille difficoltà, un discorso volto a portare le nostre forze dell'ordine a livelli competitivi rispetto alle altre forze dell'ordine europee. Ci fa specie che proprio la Margherita, che ha avuto propri Ministri dell'interno, ora venga a fare certi discorsi. (*Applausi dal Gruppo LP*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2742-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (**ore 11,06**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2742-B.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 7 aprile ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Bedin.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori D'Amico e Bedin. **Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G2.100, da intendersi illustrato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GRECO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100. In Commissione abbiamo accolto un analogo ordine del giorno a firma del senatore Chirilli; questo ordine del giorno però mi sembra più specifico e più ampio e si collega bene all'articolo 2, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 35 di quest'anno (Atto Senato 3344), concernente il piano di azione per lo sviluppo economico.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Il Governo si associa al parere del relatore ed accoglie l'ordine del giorno G2.100.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 non sarà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Ricordo che gli articoli 3, 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, introdotto dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un ordine del giorno da intendersi illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

GRECO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.100 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento da intendersi illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GRECO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Bedin.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2742-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PASQUINI (DS-U). Signor Presidente, l'articolo 9 si riferisce all'importante questione del *market abuse*. Annuncio il ritiro degli emendamenti di cui sono firmatario e intendo motivarlo.

Siamo di fronte al primo provvedimento riguardante il *market abuse* non solo in relazione al recepimento delle direttive comunitarie, ma anche in risposta a questioni peculiari del nostro ordinamento, come quelle relative al potenziamento della CONSOB. C'è da dire che è trascorso più di un anno dallo scandalo Parmalat e dal *crack* delle società Cirio e Giacomelli, oltre alla questione tango-bond, e da più di un anno sono state deluse e tradite le aspettative di centinaia di migliaia di risparmiatori, senza che Governo e maggioranza si siano sentiti in dovere di definire provvedimenti come questo che avrebbero potuto essere *bipartisan* e che anticipavano comunque la necessità di un intervento per la tutela dei risparmi che sta penosamente arrancando qui in Senato.

Le norme relative al *market abuse* per le quali il Governo aveva ricevuto la delega a legiferare fin dall'approvazione della legge comunitaria 2003 sono state stralciate in un primo tempo da questo provvedimento per essere inserite nel disegno di legge sul risparmio al fine – si disse allora – di affrontare in modo organico la materia.

Visto però l'*iter* faticoso e lento del disegno di legge, dette norme sono state nuovamente stralciate ed inserite nel disegno di legge comunitaria 2004. È stato così impossibile rispettare il termine del 12 ottobre, stabilito dall'Unione Europea, che era largamente alla portata del Parlamento italiano. Anche nel fissare l'*iter* parlamentare di tale provvedimento si è toccato con mano qual è il rispetto delle prerogative dei parlamentari e quale la considerazione delle giuste esigenze di tutela dei risparmiatori: si sono assegnati alcuni giorni per la discussione degli emendamenti in Commissione ed in Aula, salvo poi attendere qualche mese per calendarizzare e fissare il varo definitivo di questo provvedimento, che avverrà oggi.

Gli emendamenti presentati a mia firma recepiscono problemi che avrebbero dovuto trovare risposta nel testo definitivo di questo provvedimento. Voglio ricordare alcuni dei punti contenuti nei miei emendamenti: la reciprocità verso altre autorità europee, che verrebbe messa in discussione se le informazioni attraverso il CICR fossero nella disponibilità del potere politico.

Un altro emendamento riguarda la regolamentazione, che dovrebbe riferirsi non solo agli strumenti finanziari relativi a società quotate in

Borsa, ma anche a quelli emessi da società non quotate, diffusi tra il pubblico. Credo si tratti di integrazioni sulle quali la stessa maggioranza in molti casi non può che convenire. Quello che facciamo oggi vuole semplicemente essere una prima risposta alla tutela dei mercati finanziari, dei risparmiatori con un provvedimento, il primo, cui dovrà poi seguire il disegno di legge sulla tutela del risparmio.

Un altro emendamento riguarda l'alterazione del prezzo agli effetti degli interventi della CONSOB: un'alterazione che il testo prevede essere «sensibile» (secondo un criterio quantitativo), al quale termine «sensibile» invece noi riteniamo opportuno sostituire l'altro «artificioso» (secondo un criterio qualitativo).

Un'ulteriore proposta emendativa concerne l'applicazione delle sanzioni amministrative per abuso di informazioni privilegiate, estesa anche a chi cerca di acquistare e vendere, non solo a chi ha acquistato o venduto.

Infine, vi è l'estensione dell'area di efficacia del provvedimento anche alle operazioni via *Internet*, la punibilità, con sanzioni pecuniarie, della mancata segnalazione di operazioni sospette in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato poiché l'attuale testo, imperfetto formalmente, prevede un obbligo ma non una sanzione qualora si contravvenga a questo obbligo.

Segue la possibilità per la CONSOB di costituirsi parte civile in modo più estensivo; la sospensione dei provvedimenti amministrativi di accertamento e di opposizione per la pendenza del procedimento penale non solo per le sanzioni amministrative applicate dalla CONSOB, ma anche per quelle applicate dalla Banca d'Italia per le quali tale possibilità non è prevista.

### **Presidenza del vice presidente DINI (ore 11,16)**

(Segue PASQUINI). Infine, si evidenziano i provvedimenti necessari per superare le rimanenti imperfezioni dell'articolo 9.

Tuttavia per senso di responsabilità verso il Paese e verso i risparmiatori e per dare una risposta, purtroppo non più tempestiva, ma almeno una prima risposta alle esigenze di tutela della fede pubblica e dei risparmiatori, annuncio il ritiro di tutti gli emendamenti a mia firma.

Inoltre, tenuto conto che il nostro voto, anche nell'attuale formulazione dell'articolo 9, è stato favorevole alla Camera, resta fermo il nostro impegno ad inserire tali emendamenti in altro provvedimento che comprenda le modifiche necessarie ad una tutela dei mercati finanziari e dei risparmiatori. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, temi di carattere generale che riguardano questo articolo sono stati illustrati debitamente dal senatore

Pasquini e al suo intervento anche il Gruppo della Margherita-l'Ulivo si rifà per quanto riguarda la materia. Interverremo successivamente, eventualmente sui singoli emendamenti.

Desidero aggiungere alcune notazioni perché uno degli aspetti più controversi del testo trasmesso dalla Camera riguarda l'introduzione dell'obbligo di presentare le informazioni concernenti gli strumenti finanziari in modo corretto, nonché di comunicare l'esistenza di ogni interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari, cui l'informazione si riferisce, da parte delle società di *rating* assimilate, nella proposta del Governo, agli analisti finanziari.

Si tratta di un punto delicato e cruciale della nuova disciplina, in quanto riguarda direttamente i livelli richiesti di professionalità, indipendenza e attendibilità di tutti i soggetti che a vario titolo producono o diffondono informazioni sugli emittenti: analisti finanziari, società di *rating*, giornalisti economici, e via dicendo, cioè tutti coloro che sono in grado di orientare o di influenzare l'opinione pubblica e, in particolare, i risparmiatori.

La nuova disciplina prevede espressamente – attraverso una novella dell'articolo 114 del Testo unico sulle finanze – che i nuovi obblighi di comunicazione gravino sui seguenti soggetti: coloro che producono o diffondono ricerche o valutazioni – incluse le società di *rating* – riguardanti strumenti finanziari; gli emittenti di strumenti finanziari per i quali sia stata chiesta l'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani; coloro che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico; le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche capaci di influenzare in modo sensibile il prezzo degli strumenti finanziari.

A questo proposito devo rilevare che la nuova disciplina assimila pienamente, sotto il profilo degli obblighi di comunicazione, le società di *rating* agli analisti finanziari e, in generale, ai soggetti che effettuano raccomandazioni di investimento (attività del tutto estranea al *rating*). Questa previsione non trova alcun fondamento nella direttiva 2003/6/CE e, semmai, appare incoerente con la direttiva 2003/125/CE che distingue espressamente le raccomandazioni di investimento dai pareri sulla capacità di credito, escludendo questi ultimi dall'ambito di applicazione della stessa direttiva.

Nel concreto, se tale impostazione fosse definitivamente confermata dalla maggioranza e dal Governo, gli analisti delle società di *rating* potrebbero essere tenuti a comunicare al mercato anche le informazioni confidenziali ricevute dal *management* delle società emittenti, oppure costringersi a non utilizzarle, con ciò abbassando la qualità del *rating*.

La questione della correttezza e trasparenza del giudizio di *rating* si pone, per queste società, in forme del tutto peculiari. Lo riconosce la stessa direttiva 200/125/CE che, nella premessa n. 10, precisa: «le agenzie di *rating* del credito dovrebbero valutare l'opportunità di adottare politiche e procedure interne miranti ad assicurare che i *rating* di credito da esse

pubblicati siano presentati correttamente e che esse comunichino al pubblico in maniera adeguata gli interessi rilevanti o i conflitti di interesse in rapporto agli strumenti finanziari o agli emittenti a cui i loro *rating* di credito si riferiscono».

Il rinvio all'autoregolamentazione contenuto nella direttiva è coerente con l'approccio e le iniziative recentemente adottate dal *Committee of European Securities Regulators* e dall'*International Organization of Securities Commissions*. In tal senso, la disciplina italiana rischia di porsi in contrasto con tali orientamenti sovranazionali.

Per quanto riguarda i giornalisti finanziari, si prevede che spetti alla CONSOB valutare la sussistenza o meno di norme di autoregolamentazione equivalenti. Pertanto, non si applicherà la disciplina regolamentare emanata dalla CONSOB solo se quest'ultima ritenga che l'applicazione delle norme autoregolamentari consenta di conseguire gli stessi effetti.

Ho voluto ricordare questi aspetti specifici dell'articolo 9 al nostro esame per sottolineare, signor Presidente, onorevoli colleghi, un elemento di carattere più generale, cioè che l'aver utilizzato la legge comunitaria, secondo un'abitudine negativa che nel corso dei Governi dell'Ulivo e nella prima parte di questa legislatura avevamo superato, come legge bazar, dà una soluzione del tutto parziale ad uno dei problemi più rilevanti che attualmente ha la società italiana, non solo a livello economico, ma anche dal punto di vista delle famiglie: potersi fidare di chi orienta l'affidamento dei risparmi.

Si tratta – ripeto – di uno strumento inadeguato perché dà risposte parziali e limitate. Riteniamo tuttavia che almeno questo debba essere fatto e che in parte le direttive comunitarie, pur recepite malamente da questo disegno di legge, servano comunque a garantire meglio i nostri cittadini, i risparmiatori e le famiglie italiane.

Pertanto, voteremo a favore di questo articolo e a nome del Gruppo Margherita-l'Ulivo ritiro tutti gli emendamenti ad esso riferiti.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, gli emendamenti da noi presentati erano la diretta conseguenza del parere espresso dalla Commissione giustizia sul testo del disegno di legge. Vi si rilevavano delle incongruenze, degli interventi di tipo sanzionatorio che non sembravano in grado di far ottenere i risultati che si prefigge il disegno di legge, anzi, molto probabilmente avrebbero lasciato varchi attraverso i quali alcune società avrebbero potuto introdursi tranquillamente, evadendo i propri obblighi. Si tratta di un insieme di emendamenti che cercavano di riportare nel senso delle normative esistenti e di un migliore equilibrio con i codici attualmente in vigore l'attività sanzionatoria prevista da questo disegno di legge.

Non vogliamo mettere in difficoltà l'Esecutivo a tale riguardo, perché questo disegno di legge ci è stato presentato come assolutamente necessario, bisognoso di tempi rapidissimi, peccato però che ci sia stato presentato così già qualche mese fa: la necessità di tempi rapidissimi quindi non esiste più, nel senso che sono ormai trascorsi due mesi dagli ultimi

interventi fatti in quest'Aula e dunque non condividiamo neanche l'urgenza.

Ci rendiamo conto però di essere delle mosche bianche, in questo caso, perché vedo che le motivazioni di larghi settori della minoranza, che pure avevano sostenuto la necessità di modifiche a questo disegno di legge, si sono adesso sciolte come neve al sole, con conseguente ritiro degli emendamenti presentati oppure con l'annuncio di un voto favorevole su questa che è di fatto una nuova legge sull'intermediazione finanziaria.

Noi non siamo d'accordo sull'*iter* che è stato seguito, non siamo d'accordo sul fatto che la Camera abbia introdotto tali e tante modifiche al disegno di legge trasmesso dal Senato, ma ritiriamo comunque i nostri emendamenti, pur esprimendo una grave contrarietà al metodo che è stato seguito nell'esame di questo provvedimento.

Ritiriamo i nostri emendamenti anche perché comprendiamo che avrebbero una sorte ormai decisa dalla maggioranza e dall'opposizione; ribadiamo comunque che non è così che si fanno le leggi, non è così che si interpretano le direttive comunitarie e non è così che si fa l'interesse dei cittadini. (*Applausi dal Gruppo LP e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. Non vedo in Aula il senatore D'Amico. Chiedo al senatore Bedin, cofirmatario, se anche gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore D'Amico si possono intendere ritirati.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sono ritirati tutti gli emendamenti a firma dei senatori della Margherita-l'Ulivo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G9.100 si intende ritirato. Metto ai voti l'articolo 9.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole perché trattasi di un impegno per il Governo ad abrogare nell'ambito della legge comunitaria 2005 una norma sui coloranti in merito alla quale il nostro Parlamento aveva già disposto negli anni passati un divieto di utilizzo.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G10.100.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 10.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Gli articoli 12 e 13, corrispondenti agli articoli 7 e 8 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'insieme degli emendamenti che come Gruppo della Margherita-l'Ulivo abbiamo presentato all'articolo 14 mira ad aggiungere alcuni nuovi principi e criteri direttivi di delega al fine di vincolare il Governo a promuovere l'adozione di misure per la riduzione dei gas serra e per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili e di impianti per la produzione di energia elettrica più efficienti.

I principi che proponiamo sono ripresi in maniera pressoché letterale dalle premesse della direttiva da recepire, tuttavia l'insieme di questi emendamenti e la discussione che abbiamo svolto sia alla Camera che in Commissione ci danno l'occasione per segnalare l'importanza di tale direttiva, la 2003/87 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per quanto riguarda l'ambiente. Oggi abbiamo a che fare con il tema dell'istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, cioè di *emissions trading*. Si tratta di un insieme di norme che permetteranno, da un lato, incentivi alla riconversione verso produzioni pulite e, dall'altro, disincentivi economici nei confronti delle economie ad alto contenuto energivoro, altamente dissipative e a bassa efficienza.

L'articolo 14 così come formulato a nostro parere non recepisce nel modo migliore possibile tale direttiva europea. Abbiamo assunto l'impegno sul piano internazionale di ridurre del 6,5 per cento le nostre emissioni di anidride carbonica rispetto a quelle del 1990. In questi anni invece tali emissioni in Italia sono andate fuori controllo, con un incremento del 9 per cento. Peraltro, non abbiamo registrato un chiaro segnale verso la discontinuità e una vera innovazione neanche nella riforma della politica energetica, la cosiddetta riforma Marzano. Vorrei a questo riguardo citare, signor Presidente, le parole di un importante uomo d'impresa, il presidente Pistorio, che nel corso di sue recenti iniziative pubbliche ha ricordato come la sfida dell'energia rinnovabile e pulita e dell'efficienza energetica sia la sfida della grande innovazione tecnologica del nostro secolo.

Noi oggi dobbiamo pensare che non si tratta soltanto di una scelta di tutela ambientale o di una presa di posizione morale, ma di riconvertire la

nostra economia e il nostro tessuto industriale sulla base appunto della ricerca e della innovazione, creando quindi nuovi posti di lavoro.

Per questo l'insieme delle nostre proposte emendative mira a valorizzare di più i contenuti della direttiva europea che siamo chiamati a recepire, per evitare che l'Italia resti, in questa materia, il fanalino di coda nell'Unione Europea e in Europa.

Il fatto che la Russia, Paese notoriamente arretrato dal punto di vista industriale, abbia accettato la sfida acconsentendo a ratificare il Protocollo di Kyoto, fa sì che in questo 2005 noi siamo in grado di raggiungere le condizioni poste nel 1997, quando è iniziata la trattativa sulla riduzione dei gas ad effetto serra. Anche qui, come nel caso della direttiva sulla tutela del risparmio, siamo dunque, signor Presidente, in condizioni di dire certamente sì all'articolo 14, sottolineando però con gli emendamenti tutti i limiti nei confronti di una scelta europea ben più avanzata.

PRESIDENTE. Senatore Bedin, sono certo che alcuni prenderanno posizioni diverse sulla sua definizione, che ha caratterizzato la Russia come Paese industrialmente arretrato, poiché sappiamo che la Russia è un Paese tecnologicamente molto avanzato e ne abbiamo tante evidenze.

GIOVANELLI (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 14.12 aggiunge al proposto articolo 14, e quindi ai criteri di applicazione della direttiva «*emission trading*» in Italia, un qualcosa che può apparire del tutto banale e scontato, ovvero le parole: «, in un quadro di politiche di controllo e di contenimento del fabbisogno di energia».

Al contrario, ciò non è assolutamente scontato, anzi, pur essendo qui enunciato in forma di puro criterio orientativo, e quindi, tutto sommato, senza una capacità vincolante quale dovrebbe avere un emendamento, si inserisce in un passaggio, la lettera *f*) dell'articolo 14, nel quale, sia pure con parole edulcorate, si enuncia il punto centrale della filosofia Marzano in materia di energia (centrale nel senso che è il più incompatibile con la strategia di Kyoto) che afferma che i livelli delle emissioni previste devono tener conto degli obiettivi conseguibili e dell'efficienza già raggiunta dal sistema produttivo nazionale. In sostanza si afferma in questo punto che l'Italia è già abbastanza efficiente per cui si farà quello che si potrà.

In sostanza, si autorizza a sfondare i tetti fissati nel Protocollo di Kyoto sulla base di un presupposto di realismo che è in verità il più ideologico dei presupposti in materia di energia, ovvero che ci sia una sorta di oggettiva invarianza della crescita della domanda.

Vorrei terminare questa mia illustrazione spiegando un certo passaggio. Noi siamo (in questo Paese e in altri) molto spesso troppo concentrati nel discutere quale sia il *mix* ottimale di energia oppure la vera energia del futuro, se quella pulita, quella che non inquina, quella che non costa, quella che risolve. In verità sappiamo tutti che nessun Paese, tanto meno la comunità internazionale, tanto meno l'Unione Europea possono fare affidamento nel breve e nel medio termine soltanto su un'unica fonte

di energia. La ricerca della fonte di energia miracolosa è un po' come la ricerca della pietra filosofale.

Certo, in presenza della sequenza e dei superamenti del *record* mondiale del prezzo del petrolio, questa ricerca riceve continuamente un potente incentivo. Tuttavia, dovremmo sapere che in verità la risposta che riguarda il *mix* ottimale delle risorse energetiche da utilizzare in un Paese o nell'Unione Europea è affidata allo sviluppo delle tecnologie del mercato; non è del tutto prevedibile, non è del tutto governabile.

Una cosa che invece può essere più facilmente e più realisticamente – non più ideologicamente – controllata è l'evoluzione della domanda di energia perché, se si dà per scontato che il modello energetico chiamiamolo occidentale o americano (ma le parole non tengono perché il consumo *pro capite* di energia degli americani è molto più alto di quello degli italiani o dei tedeschi, che pure non vivono molto peggio), se si dà per scontato che il consumo di energia per unità di PIL e per persona è destinato a crescere e a portarsi, a livello mondiale, sulle medie americane o occidentali, non c'è soluzione, non c'è idrogeno che tenga, non c'è miracolo che funzioni: non sarà possibile fronteggiare l'effetto serra e neanche sfiorare il conseguimento degli obiettivi di Kyoto.

Pertanto, l'unica cosa che non va messa nel conto è la crescita automatica e lineare dei consumi di energia, ciò che invece il ministro Marzano e questo testo, all'articolo 14, implicitamente affermano, e cioè che siamo già abbastanza sviluppati per quanto riguarda l'efficienza energetica. Questo non è vero, perché il nostro Paese ha perso il suo vantaggio competitivo e soltanto l'industria è abbastanza efficiente per il fatto che paga alti costi e perché in fatto di competitività è stata costretta ad una certa efficienza; ma ormai è l'efficienza che hanno raggiunto gli altri Paesi.

D'altronde, il *trend* dei consumi è paurosamente in ascesa e assai scarsamente sotto controllo, quando sono a disposizione non nel futuro, ma oggi, le conoscenze, le tecnologie e anche le disponibilità decisionali per sottoporre a governo la domanda di energia. La rinuncia a governare la domanda di energia è la rinuncia a misurarsi sul serio con il Protocollo di Kyoto.

Il breve inciso che si propone di aggiungere alla lettera *f*) dell'articolo 14 tende a dire: attenzione, non possiamo considerare una invariante la crescita della domanda, perché se la consideriamo tale abbiamo rinunciato alla migliore delle fonti energetiche, quella di rendere più intelligente e più efficiente soprattutto l'uso e il consumo di energia. Il concetto di risparmio energetico, che veniva banalizzato, in realtà rappresenta molto più del risparmio, è il tema principale a cui deve applicarsi la politica, il tema principale a cui deve applicarsi il recepimento di questa direttiva, se non vogliamo che la stessa abbia strategicamente un peso insopportabile nella nostra bolletta energetica e nel nostro *deficit*, che già per conto suo ha problemi, e se non vogliamo che l'adesione dell'Italia al Protocollo di Kyoto sia una barzelletta.

In queste ore il Governo inglese si è visto respingere la domanda di aumento della quota di emissioni autorizzate. Il Governo inglese, che sta rispettando il Protocollo di Kyoto e che ha ridotto le emissioni, al contrario dell'Italia che non lo sta rispettando e le sta aumentando, ha avuto il coraggio di mettere nero su bianco tale richiesta. Allora, se il Governo italiano vuole aumentare le emissioni e linearmente i consumi di energia, abbia il coraggio di scriverlo nero su bianco e di chiederlo in sede europea e non di prevederlo in una sconosciuta lettera *f*) di uno sconosciuto articolo 14, tenendo conto degli obiettivi possibili, cioè sostanzialmente di quello che si può, e tenuto conto che noi abbiamo già fatto tutto il possibile.

L'emendamento 14.12 ha il senso di correzione di questo grave *deficit* di impostazione politica, che peraltro è ciò che ci distingue principalmente dalla visione del Ministro e del Governo in materia energetica.

#### **Saluto ad una delegazione di funzionari del Parlamento dello Stato di Israele (ore 11,44)**

PRESIDENTE. Informo i colleghi che è presente in tribuna una delegazione di funzionari del Parlamento dello Stato di Israele (Knesset), ospite dell'Amministrazione del Senato nell'ambito di un programma di scambio, a cui rivolgiamo un saluto cordiale a nome della Presidenza e di tutta l'Assemblea (*Generali applausi*), come manifestato da questo grande applauso. Grazie della vostra presenza.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2742-B (ore 11,45)**

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Alcuni rilievi sollevati, anche in ultimo dal senatore Giovanelli, sono stati già considerati in sede di esame in Commissione. Tuttavia, per quanto riguarda il merito, credo che le novità introdotte all'articolo 14 dalla Camera dei deputati vadano nel segno positivo di un miglioramento del disegno di legge governativo e pertanto il parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, mi associo al parere del relatore. Vorrei soltanto aggiungere una breve osservazione.

Il prezzo dell'energia in Italia è già molto alto e lo strumento principale per il contenimento dei consumi energetici è proprio il prezzo dell'energia.

Siamo dinanzi alla crisi delle industrie, che consumano molta energia e ci dicono che altri Paesi europei, nostri diretti concorrenti, hanno prezzi dell'energia molto più bassi. È difficile per noi proseguire su una linea politica che porta ad un differenziale del prezzo dell'energia così alto tra noi e i nostri concorrenti diretti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 14.100.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, se lo consente, vorrei aggiungere anche il mio saluto ai rappresentanti del Parlamento di Israele.

Contemporaneamente, chiedo la verifica del numero legale, pregando i senatori segretari di aiutare nelle operazioni di controllo.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Prego tutti i colleghi di prendere posto e di votare.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2742-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.100, presentato dal senatore Vallone e da altri senatori, fino alle parole «in materia».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.100 e l'emendamento 14.200.

Passiamo all'emendamento 14.6, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Pertanto, l'emendamento 14.6 è improcedibile.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.7.

### Verifica del numero legale

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale, pregando i segretari di controllare, perché nella precedente votazione ci sono stati colleghi che hanno votato per quattro.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Bedin, procederemo ad una verifica attenta.

Invito intanto il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Dovrò far togliere le tessere che sono disattese; ce ne sono un po' troppe e bisogna toglierne da tutte e due le parti. Chiedo che le tessere disattese siano tolte.

GARRAFFA (*DS-U*). Signor Presidente, lei dice che le devono togliere e stanno fermi!

PRESIDENTE. Chiedo che gli assistenti parlamentari provvedano a togliere le tessere.

GARRAFFA (*DS-U*). Signor Presidente, ad occhio non ci sono!

RONCONI (*UDC*). Neanche voi! *(Gli assistenti parlamentari estraggono alcune schede).*

PRESIDENTE. Non mi pare ve ne siano altre.

GARRAFFA (*DS-U*). Signor Presidente, dietro il senatore Malan!

PRESIDENTE. Bisogna toglierne una. Mi pare che ora si sia a posto. Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 12,10).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2742-B**

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 14.7.

### **Verifica del numero legale**

BEDIN (*Mar-DL-U*). Mi sembra che i colleghi della maggioranza siano rientrati in Aula, vediamo se è vero. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

*(Il Presidente dispone l'estrazione di alcune tessere di votazione).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2742-B**

PRESIDENTE. Ne sono lieto, perché vogliamo proseguire i lavori. Metto ai voti l'emendamento 14.7, presentato dal senatore Vallone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 14.8, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***  
**(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.8, presentato dal senatore Vallone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2742-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.11, presentato dal senatore Tirelli.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.12.

**Verifica del numero legale**

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2742-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.12, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.13.

**Verifica del numero legale**

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2742-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.13, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 14.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale; ci sono almeno dieci senatori che votano all'ultimo momento!

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Bedin, ma siamo già in fase di votazione.

Metto ai voti l'articolo 14.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, vorrei illustrare soprattutto due degli emendamenti riferiti all'articolo 15: l'emendamento 15.21, teso a sopprimere, al comma 1, la lettera *f*), di cui intendo motivare la presentazione perché potrebbe suonare incoerente, proponendo di eliminare dal testo lo sviluppo dell'impiego delle nuove fonti rinnovabili di energia.

Non abbiamo ovviamente presentato questo emendamento perché siamo contrari allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, ma perché riteniamo improprio inserirlo all'interno del recepimento di una specifica direttiva che ha altri obiettivi, mentre esistono regole e misure specifiche già previste, peraltro poco attuate ed assai deboli, comunque destinate alle fonti rinnovabili.

Vorremmo segnalare un aspetto che ci preoccupa fortemente: anche nel processo di recepimento delle direttive continuiamo ad alimentare una grande confusione normativa, inserendo gli stessi obiettivi con le medesime tematiche all'interno di più provvedimenti, determinando così una complessità attuativa che non aiuta poi – riteniamo – lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Un altro emendamento sul quale vorrei spendere un po' del mio tempo contingentato tende a sopprimere la lettera *l*) del comma 1, che si riferisce esplicitamente, e secondo noi ingiustamente, all'energia nucleare. Con questo testo si indica che il Governo dovrà promuovere la penetrazione all'estero delle imprese nazionali anche in riferimento alle tecnologie nucleari ed ancor di più consentire, aiutare e sostenere, perché il provvedimento ha proprio questo scopo, «lo svolgimento di attività di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli impianti elettronucleari localizzati all'estero».

Ritengo che il tema dell'energia nucleare meriterebbe una discussione pubblica, politica, all'interno di questo ramo del Parlamento. In questo Paese vi è stato un processo che ha visto i cittadini esprimersi con molta lentezza con un *referendum* e al quale tutti i Governi, di qualsiasi colore politico, che si sono succeduti dopo quella consultazione popolare si sono attenuti. Se il Governo di centro-destra intende rilanciare in Europa e in Italia il nucleare, non lo deve fare in questo modo surrettizio, ma deve aprire un vero e proprio dibattito politico e assumere delle scelte conseguenti, passando per le Aule legislative e riascoltando anche i cittadini che all'epoca si erano pronunciati.

Restiamo fortemente contrari a questa tecnologia; tutta l'Europa – e non solo – va in un'altra direzione, quindi riteniamo che la competitività o il rilancio delle nostre imprese realizzato con il sostegno all'energia nucleare con impianti anche localizzati all'estero non sia nemmeno un fattore strategico sul piano della competitività e del futuro. Per questa ragione, con l'emendamento 15.36 chiediamo la soppressione della lettera *l*) del comma 1.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'insieme degli emendamenti che come Gruppo Margherita-l'Ulivo abbiamo presentato all'articolo 15 mira ad introdurre ulteriori principi direttivi di delega al Governo.

In particolare, si vuole garantire che il decreto delegato di recepimento specifichi la garanzia del diritto di accesso indiscriminato dei terzi al sistema di trasmissione, principio che è ripreso in maniera pressoché letterale dalla direttiva che si intende recepire.

Intendo sottolineare che l'emendamento 15.5 è di particolare interesse per i singoli cittadini e le famiglie perché indica gli elementi che devono essere portati a conoscenza dei clienti attraverso una loro indicazione nelle fatture. Questo è particolarmente importante anche in un regime di liberalizzazione di forniture elettriche, in quanto le famiglie e i consumatori potranno così avere la possibilità di confrontare non solo il prezzo ma anche le condizioni.

L'emendamento 15.33 intende, invece, attribuire all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, anziché al Ministero delle attività produttive, il compito di organizzare e progettare strumenti operativi volti a migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale e l'economicità delle forniture, nonché ad attribuire alla stessa *Authority* il compito di progettare gli strumenti per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori di energia elettrica.

Nel suo insieme, signor Presidente, l'articolo 15 presenta le stesse caratteristiche negative degli altri due articoli più rilevanti, il 9 e il 14. Anche qui, infatti, il Governo ha utilizzato la legge comunitaria come una legge bazar, provocando su questo non solo le rimostranze delle opposizioni, ma anche della propria maggioranza. Ricordo che durante l'esame alla Camera un Presidente di Commissione della maggioranza si è detto scandalizzato dal fatto che il Governo proceda ad una riforma del settore energetico nell'ambito della legge comunitaria proprio mentre il Parlamento è impegnato, non solo con disegni di legge specifici ma anche con una serie di audizioni, a dare risposte complessive sulla materia.

Il problema è particolarmente importante anche per uno degli argomenti che abbiamo affrontato questa mattina al di fuori della legge comunitaria. Ci sono condizioni che rischiano di creare difficoltà, in particolare alle aziende municipalizzate del trasporto e dell'energia. Anche questi sono motivi di riflessione sulla necessità che la legge comunitaria resti quello che è e che per le riforme di sistema si adottino strumenti legislativi specifici.

GIOVANELLI (*DS-U*). Signor Presidente, gli emendamenti 15.40 e 15.41 sono riferiti alla lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 15, che fa riferimento alla partecipazione italiana alla ricerca e all'esercizio di impianti di produzione energetica con tecnologie nucleari.

Già la senatrice Donati ha fatto opportunamente riferimento a questo punto e io vorrei, illustrando i miei emendamenti, chiedere di apporre la mia firma all'emendamento 15.36, richiamato dalla senatrice Donati, che richiede l'abrogazione della lettera *l*).

Il riferimento naturalmente è al *referendum* che nel nostro Paese ha escluso l'utilizzo dell'energia nucleare, ma i due emendamenti che portano la mia firma, in subordine, diciamo, affrontano il tema connesso, ma non

identico, della partecipazione del nostro Paese alla ricerca in materia di tecnologie nucleari.

Orbene, la lettera *l*), nella sua dicitura abbastanza sibillina, per un verso dice cose che non hanno bisogno di nessuna lettera, cioè che le imprese italiane sono autorizzate a partecipare e ad agire insieme ad imprese straniere, sul territorio straniero, che si occupino anche di nucleare; credo che ognuno di noi, se ha una modesta disponibilità di capitali, possa comprare azioni di imprese che esercitano anche impianti nucleari, ragion per cui non c'è bisogno, da questo punto di vista, di nessuna lettera *l*).

Se invece si fa riferimento a qualcosa di più preciso, sarebbe meglio che vi fosse qualche forma di maggiore esplicitazione delle intenzioni del Governo. Credo si voglia far riferimento alla circostanza che l'ENEL sta acquistando, o ha acquistato, o è partecipe di una centrale in Boemia e sarebbe bene su questo essere chiari.

Ma dato che così com'è la lettera *l*) non fa altro che chiarire che esiste la libera circolazione della ricchezza e dei capitali, i due emendamenti 15.40 e 15.41 tendono a porre una precisazione e una restrizione ai significati che io ritengo impliciti di questa lettera *l*), perché un conto è la libertà di imprese italiane a partecipare a qualunque impresa nel campo dell'energia in qualunque parte del mondo (questo è fuori discussione, è garantito dalla Costituzione, non c'è bisogno di scriverlo nelle norme di recepimento di una direttiva europea), altro è la politica del nostro Paese in materia energetica.

Ora, per quanto riguarda il nucleare, credo sia del tutto sensato che, intelligenza, capitali e imprese italiane partecipino ad una ricerca che, facendo riferimento da un lato alla Francia e al Giappone e dall'altro agli Stati Uniti, si sta svolgendo in materia di cosiddetto nucleare pulito. Si tratta di una ricerca che non attende risultati concreti entro brevissimo tempo (c'è chi parla di venti, chi di trenta, chi anche di più anni), ma che in ogni caso è certamente utile e in ordine alla quale ci sono ottime ragioni perché l'intelligenza italiana e le risorse che la sostengono vi partecipino. Un conto, dunque, è la gestione di impianti elettronucleari, in particolare se questi siano impianti di nuova istituzione.

Credo però che sia utile introdurre la distinzione tra l'impegno italiano nella ricerca, che, casomai, va veramente rafforzato anche con le risorse pubbliche, e l'intenzione italiana di installare nuove centrali nucleari. So bene che discutiamo un argomento delicatissimo. Non si può fare come il Presidente del Consiglio che ha fatto sul nucleare una battuta per dire che se l'energia costa cara non è colpa sua e chiuderla lì. Non si può scherzare su questo tema. Mi sembra che non ci sia né una volontà, né un'intenzione seria di installare nuove centrali nucleari in Italia: ne capisco bene le ragioni e le condivido. Per le stesse ragioni però non mi sembra opportuno installarne di nuove ai nostri confini; siamo tutti consapevoli, infatti, di utilizzare già energia prodotta da centrali nucleari a noi vicine e che, ove si verificassero incidenti, questi avrebbero conseguenze sul nostro Paese.

Ritengo quindi giusto introdurre, con gli emendamenti 15.40 e 15.41, una limitazione alla portata troppo generica e anche un po' pericolosa della lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 15; casomai, ove si partecipi, tramite imprese nazionali e multinazionali, all'esercizio e alla gestione di impianti nucleari, lo si faccia con l'obiettivo dell'aggiornamento tecnologico e della messa in sicurezza. Infatti, un grandissimo problema che abbiamo e al quale non possiamo sfuggire nell'Unione Europea è la presenza, in quello che si chiamava l'Est dell'Europa, di un patrimonio industriale di centrali nucleari obsoleto (ho avuto occasione di visitare una centrale nucleare in Armenia che era un ferivecchio in tutti i sensi) e assolutamente pericoloso.

L'aggiornamento e la messa in sicurezza di quelle centrali certamente merita la partecipazione e l'impegno dell'Unione Europea e del Governo italiano. Mentre si firma il Protocollo di Kyoto, si vorrebbe immaginare di installare nuove centrali nucleari basate su una tecnologia su cui è già in corso una ricerca volta al suo superamento e che potranno produrre benefici solo a distanza di molti anni (ove mettessimo adesso in cantiere il nucleare, potremmo accendere le prime lampadine tra quindici-vent'anni).

Credo che tutto ciò ci debba portare a rinunciare, come ha fatto con un voto motivato il popolo italiano, a costruire centrali nucleari con tali tecnologie e che la norma si debba limitare, da un lato, a promuovere la partecipazione alla ricerca e, dall'altro, a prevedere operazioni di manutenzione straordinaria e aggiornamento tecnologico di centrali obsolete e pericolose che si trovano non troppo lontano dal nostro Paese.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno G15.100.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 15 e parere favorevole sull'ordine del giorno G15.100. Vorrei far rilevare ai colleghi presentatori che le tematiche e le problematiche in essi sollevate sono già state abbondantemente discusse in Commissione.

In particolar modo, per quanto riguarda le preoccupazioni da ultimo spiegate dal collega Giovannelli in ordine alla lettera *l*) del comma 1, quindi al problema delle centrali termonucleari, mi permetto di richiamare la sua attenzione sul fatto che sia il relatore che il Governo si sono fatti carico di accogliere l'ordine del giorno a firma del senatore Gubert (soprattutto ha tranquillizzato il parere favorevole espresso dal Governo), che prevede dei paletti per evitare alcuni rischi dovuti all'installazione di centrali termonucleari ai confini dell'Italia.

Ribadisco ancora una volta il parere contrario su tutti gli emendamenti, facendo, da ultimo, rilevare che si tratta di disposizioni dettate dalla

necessità di attuare la direttiva comunitaria 2003/54; in ogni caso, nel momento in cui approfondiremo le singole norme delegate, potremo farci carico di richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità di migliorare le linee direttive indicate nell'articolo 15.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Il Governo si associa al parere del relatore ed accoglie l'ordine del giorno G15.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

### Verifica del numero legale

DONATI (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2742-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.400.

DONATI (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 15.400, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.5, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.6, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.7, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.9.

### **Verifica del numero legale**

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, apprezzo molto il lavoro della Presidenza, ma avevo alzato la mano per chiedere di intervenire sugli emendamenti appena votati. Comunque, nessun problema.

Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2742-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.9, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.10.

**Verifica del numero legale**

DONATI (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

**Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,39*).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica (3356)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE  
E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (\*)

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

(\*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N.16*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo le parole: «tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani,»;*

*al comma 2, dopo le parole: «ciascun ente territoriale» è inserita la seguente: «interessato»;*

*dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti di competenza statale, nonché quelle derivanti dalle tariffe previste a copertura degli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'espletamento delle attività di verifica e controllo di cui alle direttive comunitarie in materia»;

*al comma 9, il secondo periodo è soppresso;*

*al comma 10, le parole: «emanato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».*

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO  
COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territo-

riale interessato sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.

3-bis. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti di competenza statale, nonché quelle derivanti dalle tariffe previste a copertura degli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'espletamento delle attività di verifica e controllo di cui alle direttive comunitarie in materia.

4. Nelle more della stipulazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla ANAS S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, una anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, per complessivi 650 milioni di euro, di cui, rispettivamente, per l'ammontare di 450 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.45 e per l'ammontare di 200 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.3.48.

5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.

6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati *standard* di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica, nell'ambito delle finalità di cui al comma 548 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa compless-

siva di 100 milioni di euro per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 549, della citata legge n. 311 del 2004. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo della guardia di finanza, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con una dotazione, per l'anno 2005, di 20 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione relative al Corpo della guardia di finanza.

8. Il comma 235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo la formula e le modalità stabilite dalla Agenzia delle dogane.

10. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 9, relative all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, è autorizzata la spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2006.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2 e 4, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2005 ed a euro 248.070.000 an-

nui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTO 1.27 E SEGUENTI

##### 1.27

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO, BRUTTI Paolo

##### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 7.500.000 euro per l'anno 2005 ed è fissata in 15.000.000 di euro per ciascuno dei successivi anni 2006 e 2007. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proporzione identica a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 5 aprile 2001.

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

---

##### 1.28

IOVENE, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI

##### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere e i seguenti:*

«1-bis. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico incentivando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili, l'aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 200 per mille chilogrammi.

1-ter. A decorrere dal 1° maggio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di

cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 93 milioni di euro annui».

---

**1.107**

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di aumentare il contingente annuo per il biodiesel ammesso ad un trattamento fiscale agevolato, al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate per l'anno 2005 e di 400.000 tonnellate a decorrere dal 2006».

*Conseguente, l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.*

---

**1.29**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 15, recante detrazioni per oneri, è inserita la seguente:

"c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale";

b) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 51, recante determinazione del reddito di lavoro dipendente, è sostituita dalla seguente:

"d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati, ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del

proprio personale dipendente di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998, e al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente n. 84 del 20 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2001"».

*Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «rispettivamente, a euro 564 ed euro 413 per mille litri» con le parole: «rispettivamente, a euro 574 ed euro 423 per mille litri».*

---

### 1.30

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

#### **Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.26**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL e per la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL; al conseguente onere si provvede con quota parte del fondo di cui al comma 1».

---

### 1.31

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi a favore della mobilità ciclistica previsti alla legge n. 366 del 1998, è autorizzata per ciascun anno del triennio 2005-2007 la spesa di 10 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale, "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

**1.32**

ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, GIOVANELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di un contingente annuo di 400.000 tonnellate«; al conseguente onere si provvede con quota parte del fondo di cui al comma 1"».

---

**1.33**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Le parole da: «Sostituire il comma» a: «dal 2005» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:* «Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2005; al conseguente onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9».

---

**1.109**

VITALI

**Precluso**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2005».

---

**1.110**

PEDRINI

**Precluso**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2005».

---

**1.111**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Precluso**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2005».

---

**1.112**

BEDIN

**Precluso**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2005».

---

**1.107a**

VITALI

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole da: «260 milioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al conseguente onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 9, con il seguente:*

«9-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

---

**1.108**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole da: «260 milioni», fino alla fine del comma con le seguenti: «320 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.*

*Al conseguente onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9.*

---

**1.113**

VITALI

**Le parole da: «Al comma 2» a: «ciascuna regione» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 2 sostituire le parole: «ciascun ente territoriale interessato» con le seguenti: «ciascuna regione».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In conseguenza di ciò, le regioni non possono ridurre gli stanziamenti trasferiti allo stesso titolo ai comuni e alle aziende di trasporto».*

---

**1.35**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole «ciascun ente territoriale» con le parole: «ciascuna Regione».*

*Conseguentemente, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «In conseguenza di ciò le Regioni non possono ridurre gli stanziamenti trasferiti allo stesso titolo ai Comuni e/o alle aziende di trasporto».*

---

**1.114**

BEDIN

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole «ciascun ente territoriale» con le parole: «ciascuna regione» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In conseguenza di ciò le Regioni non possono ridurre gli stanziamenti trasferiti allo stesso titolo ai Comuni e/o alle aziende di trasporto».*

---

**1.115**

PEDRINI

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole «ciascun ente territoriale» con le seguenti: «ciascuna regione».*

---

**1.116**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole «a ciascun ente territoriale» con le seguenti: «a ciascuna regione».*

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In conseguenza di ciò le Regioni non possono ridurre gli stanziamenti trasferiti allo stesso titolo ai Comuni e/o alle aziende di trasporto».*

---

**1.117**

PEDRINI

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In conseguenza di ciò le Regioni non possono ridurre gli stanziamenti trasferiti allo stesso titolo ai Comuni e/o alle aziende di trasporto».*

---

**1.38**

VERALDI, GIARETTA

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il secondo periodo del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato».*

---

**1.118** (testo 2)

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, BETTA, PETERLINI, ROLLANDIN

**Approvato**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e alle province autonome di Trento e di Bolzano».*

*Conseguentemente all'emendamento 1.51, sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano», e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le province autonome di Trento e Bolzano le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».*

---

**1.119**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN

**Precluso**

*Al comma 3, sostituire le parole: «e alle province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «a statuto ordinario».*

*Conseguentemente all'emendamento 1.51, sostituire le parole da: «sono riservate» fino a: «di cui al comma 2» con le seguenti: «sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».*

---

**1.39**

CURTO

**Ritirato e trasformato, congiuntamente all'identico em. 1.40, nell'odg G1.39**

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «presso le aziende di trasporto pubblico locale» aggiungere le seguenti: «e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004 n. 47».*

---

**1.40**

GABURRO

**Ritirato e trasformato, congiuntamente all'identico em. 1.39, nell'odg G1.39**

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «presso le aziende di trasporto pubblico locale» aggiungere le seguenti: «e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004 n. 47».*

---

**1.41**

VERALDI, GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «presso le aziende di trasporto pubblico locale» inserire le seguenti: «e presso le aziende di trasporto ferroviario limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47».*

---

**1.42**

BRUTTI PAOLO, CADDEO, LEGNINI

**Sost. id. em. 1.41**

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47».*

---

**1.45**

BRUTTI PAOLO, CADDEO, LEGNINI, VITALI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il secondo periodo del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

*Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. A decorrere dal 1° maggio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislativo concernenti le imposte sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui».

---

**1.43** (testo 2)

CURTO

**Approvato**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'INPS al lavoratore del settore industria, sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria"».

---

**1.44**

GABURRO

**Precluso dalla reiezione dell'em. 1.38**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il secondo periodo del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato».

---

**1.49**

CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, LEGNINI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 8.*

*Conseguentemente, dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

---

**1.50**

MORANDO, CADDEO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, LEGNINI

**Respinto**

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

---

**1.122**

VITALI

**Respinto**

*Al comma 9, sostituire le parole: «sono aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri» con le seguenti: «sono aumentate, rispettivamente, a euro 574 ed a euro 423 per mille litri».*

---

**1.123**

BEDIN

**Id. em. 1.122**

*Al comma 9, le parole: «sono aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri» sono sostituite dalle seguenti: «sono aumentate, rispettivamente, a euro 574 ed a euro 423 per mille litri».*

---

**1.124**

PEDRINI

**Id. em. 1.122**

*Al comma 9 sostituire le parole: «sono aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri» con le seguenti: «sono aumentate, rispettivamente, a euro 574 ed a euro 423 per mille litri».*

---

**1.51/100**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN

**Ritirato**

*All'emendamento 1.51 sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

**1.51/101**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN

**Ritirato**

*All'emendamento 1.51 sostituire le parole: «sono riservate» fino a: «di cui al comma 2» con le seguenti: «sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».*

---

**1.51**

LA COMMISSIONE

**Approvato con subemendamenti. Cfr. em. 1.118 (testo 2)**

*Al comma 9, dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

«Le maggiori entrate rivenienti dall'aumento dell'aliquota di accisa riscossa nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono riservate allo Stato per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto di cui al comma 2».

---

**1.125**

PEDRAZZINI

**Respinto**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al fine di consentire un consistente abbattimento dei livelli di inquinamento dell'aria, le maggiori entrate rivenienti dall'aumento delle aliquote di cui al comma 9 sono destinate:

a) all'incentivazione dell'utilizzo di combustibili di propulsione alternativi;

b) all'attuazione di piani pluriennali di interventi strutturali per l'ampliamento della rete di rifornimento degli autoveicoli a metano, attraverso un adeguato numero di distributori automatici sul territorio nazionale;

c) al rinnovo del parco autobus con mezzi pubblici che utilizzano metano come combustibile di propulsione».

---

**1.52**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Sopprimere il comma 10.*

---

**1.53**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Al fine di promuovere la realizzazione nelle aree urbane di sistemi di trasporto e distribuzione merci a basso impatto ambientale, previsti dai Piani Urbani del Traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, è istituito un fondo con una dotazione di 88.070.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio da adottarsi d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali, saranno fissati i criteri per l'erogazione alle amministrazioni interessate».

---

**ORDINI DEL GIORNO****G1.10** (già emm. 1.10 e 1.11)

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, MONCADA, BEDIN

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, tenuto conto delle qualità ecologiche e ambientali del biodiesel e dell'importanza delle prospettive dell'industria di produzione del medesimo carburante,

invita il Governo ad adottare misure fiscali idonee a ripristinare condizioni di produzione ed effettivo utilizzo di quantità di biodiesel tali da contribuire al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree più a rischio e ad assicurare certezza di prospettiva ad un settore produttivo di importanza strategica, anche in relazione all'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

**G1.39** (già emm. 1.39 e 1.40)

CURTO, GABURRO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3356,  
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui  
agli emendamenti 1.39 e 1.40.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

#### EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

##### **1.0.1**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA,  
TURRONI, ZANCAN

**Precluso dalla reiezione dell'em. 1.38**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Il secondo periodo del comma 148, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso».

---

##### **1.0.100**

PEDRINI

**Precluso dalla reiezione dell'em. 1.38**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Trattamento di malattia degli Autoferrotranvieri)*

1. Il secondo periodo del comma 148, articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso».

---

**1.0.101**

BEDIN

**Precluso dalla reiezione dell'em. 1.38***Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Trattamento di malattia degli Autoferrotranvieri)*

1. Il secondo periodo del comma 148, articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso».

---

**1.0.2**DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA,  
TURRONI, ZANCAN**Precluso dall'approvazione dell'em. 1.43 (testo 2)***Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Al secondo periodo del comma 148, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: «sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «saranno da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro a partire dal 1° gennaio 2010».

---

**1.0.102**

PEDRINI

**Precluso dall'approvazione dell'em. 1.43 (testo 2)***Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Trattamento di malattia degli Autoferrotranvieri)*

1. Al secondo periodo del comma 148, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: «sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «saranno da considerare, fino ad eventuale

diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro a partire dal 1° gennaio 2010».

---

**1.0.103**

BEDIN

**Precluso dall'approvazione dell'em. 1.43 (testo 2)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Trattamento di malattia degli Autoferrotranvieri)*

1. Al secondo periodo del comma 148, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: «sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «saranno da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro a partire dal 1° gennaio 2010».

---

**1.0.104**

VITALI

**Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «sono ridotti alla metà» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Poteri straordinari)*

1. I sindaci dei comuni che hanno registrato almeno trentacinque giorni di superamento dei valori limite di emissione giornalieri di uno degli inquinanti normati dal decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di urgenza di cui al comma 2. In particolare, i sindaci di cui sopra sono nominati, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato con proprio decreto, commissari delegati per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nella città di appartenenza, in relazione alla situazione del traffico e della mobilità. Per l'espletamento delle attività di cui al primo periodo, il sindaco-commissario delegato provvede alla definizione ed all'esecuzione di tutti gli interventi necessari, con particolare riferimento alla realizzazione dei parcheggi e delle infrastrutture viarie e

di trasporto, nonché all'individuazione di idonee soluzioni volte al controllo della sosta ed al miglioramento della circolazione stradale.

2. Il sindaco-commissario delegato, anche avvalendosi di altri soggetti, cui può affidare specifici compiti attuativi, provvede, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) individuare, progettare e realizzare, se del caso assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, anche diretti alla realizzazione urgente di parcheggi pubblici, volto, altresì, ad integrare e completare strutture ed impianti già esistenti od in corso di costruzione, anche attraverso il ricorso alla trattativa privata, e sempre che la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara, avvalendosi delle deroghe alla normativa indicata al comma 3;

b) interrompere le procedure di gara in atto, laddove siano prevedibili tempi di aggiudicazione non compatibili con la situazione di emergenza ed inoltre, nell'ipotesi di sospensioni o di gravi rallentamenti nella realizzazione di opere ed interventi già aggiudicati, attinenti al traffico e alla mobilità, che risultino oggettivamente incompatibili con l'esigenza di immediato superamento dell'emergenza, procedere alla sostituzione degli aggiudicatari medesimi con altri soggetti da individuarsi anche a trattativa privata, adottando gli atti necessari per la liberazione immediata delle aree dei cantieri;

c) l'approvazione dei progetti da parte del sindaco-commissario delegato è adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgono con i termini di legge ridotti alla metà, e sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

d) per i progetti degli interventi e delle opere per cui è prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, o relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il sindaco-commissario delegato procede all'approvazione di cui alla lettera c), previa attuazione di un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri, autorizzazioni, visti, nulla-osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come aggiunto dall'articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dal-

l'articolo 12, della legge 24 novembre 2000, n. 340, i cui termini sono ridotti alla metà.

3. Il sindaco-commissario delegato, opera, nei limiti necessari per la realizzazione urgente degli interventi di emergenza, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

4. Per l'esecuzione dei propri compiti il sindaco-commissario delegato si avvale di un ufficio costituito da personale, anche con qualifica dirigenziale od equiparata, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici, nonché a società partecipate dell'amministrazione comunale, individuato dal commissario stesso in accordo con l'ente di appartenenza. Il sindaco-commissario delegato dispone, per l'esecuzione dell'incarico conferito, delle risorse finanziarie, comunque assegnate, destinate, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, alla realizzazione degli interventi e dei compiti, predisponendo tutti gli atti necessari per l'acquisizione e l'impiego dei relativi fondi. Il sindaco-commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività svolte secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di contabilità».

---

### 1.0.105

PEDRINI

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis

*(Poteri straordinari)*

1. «I Sindaci dei Comuni che hanno registrato almeno 35 giorni di superamento dei valori limite di emissione giornalieri di uno degli inquinanti normati dal D.M. 60 del 2002, sono autorizzati ad adottare i seguenti provvedimenti di urgenza. In particolare, i Sindaci di cui sopra sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato con proprio decreto, Commissari delegati per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nella città di appartenenza, in relazione alla situazione del traffico e della mobilità. Per l'espletamento delle attività di cui al primo periodo, il Sindaco Commissario delegato provvede alla definizione ed alla esecuzione di tutti gli interventi necessari, con particolare riferimento alla realizzazione dei parcheggi e delle infrastrutture viarie e di trasporto, nonché all'individuazione di idonee soluzioni volte al controllo della sosta ed al miglioramento della circolazione stradale.

2. Il Sindaco-Commissario delegato, anche avvalendosi di altri soggetti, cui potrà affidare specifici compiti attuativi, provvede, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, allo svolgimento dei seguenti compiti:

*a)* individuare, progettare e realizzare, se del caso assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, anche diretti alla realizzazione urgente di parcheggi pubblici, volto, altresì, ad integrare e completare strutture ed impianti già esistenti od in corso di costruzione, anche attraverso il ricorso alla trattativa privata, e sempreché la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara, avvalendosi delle deroghe alla normativa indicata nel successivo comma 3;

*b)* interrompere le procedure di gara in atto, laddove siano prevedibili tempi di aggiudicazione non compatibili con la situazione di emergenza ed inoltre, nell'ipotesi di sospensioni o di gravi rallentamenti nella realizzazione di opere ed interventi già aggiudicati, attinenti al traffico e alla mobilità, che risultino oggettivamente incompatibili con l'esigenza di immediato superamento dell'emergenza, procedere alla sostituzione degli aggiudicatari medesimi con altri soggetti da individuarsi anche a trattativa privata, adottando gli atti necessari per la liberazione immediata delle aree dei cantieri;

*c)* l'approvazione dei progetti da parte del Sindaco-Commissario delegato è adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla metà, e sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

*d)* Per i progetti degli interventi e delle opere per cui è prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, o relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Sindaco-Commissario delegato procede all'approvazione di cui al precedente punto, previa attuazione di un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri autorizzazioni, visti, nulla-osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale o del patrimonio storico - artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come aggiunto dall'articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dall'articolo 12, della legge 24 novembre 2000, n. 340, i cui termini sono ridotti alla metà.

3. Il Sindaco-Commissario delegato, opera, nei limiti necessari per la realizzazione urgente degli interventi di emergenza, in deroga alle seguenti leggi e conseguenti regolamenti attuativi, nel rispetto dei seguenti principi generali dell'ordinamento giuridico:

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11, 19;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 40, 41, 42, 117, 119;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lettera f) e comma 9, art. 11, art. 12, comma 5, art. 45, comma 6, art. 103, 159, 195, 200, 215;
- legge 24 marzo 1989, n. 122, articoli 3, 5 e 9;
- legge regionale 19 novembre 1999, n. 22, art. 3;
- codice civile, art. 1136;
- legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modificazioni;
- legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20 e successive modificazioni;
- legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni;
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 21, comma 1 e 2, art. 22, comma 1 e 2, articoli 23, 24, 25, 26, 28, 49, 151 e 153;
- legge regionale 9 giugno 1997, n. 18, articoli 4 e 5;
- legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6;
- legge regionale 3 settembre 1999, n. 20, articoli 3, 4, 5, 6 e 7;
- legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articoli 2, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 30, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinques e 37-sexies;
- legge regionale 12 settembre 1983, n. 70; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;
- legge regionale 15 maggio 1993, n. 14;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 42, 48, 49, 121, 182, 183, 184, 185, 186, 216, 217 e 218.

4. Per l'esecuzione dei propri compiti il sindaco-Commissario delegato si avvale di un ufficio costituito da personale, anche con qualifica dirigenziale od equiparata, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici, nonché a società partecipate dell'amministrazione comunale. Individuato dal Commissario stesso in accordo con l'ente di appartenenza. Il Sindaco-Commissario delegato dispone, per l'esecuzione dell'incarico conferito, delle risorse finanziarie, comunque assegnate, destinate, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, alla realizzazione degli interventi e dei compiti, predisponendo tutti gli atti necessari per l'acquisizione e l'impiego dei relativi fondi. Il Sindaco-Commissario delegato è te-

nuto a rendicontare le spese sostenute per le attività svolte secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di contabilità.

### **1.0.106**

BEDIN

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis

*(Poteri straordinari)*

1. «I Sindaci dei Comuni che hanno registrato almeno 35 giorni di superamento dei valori limite di emissione giornalieri di uno degli inquinanti normati dal D.M. 60 del 2002, sono autorizzati ad adottare i seguenti provvedimenti di urgenza. In particolare, i Sindaci di cui sopra sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato con proprio decreto, Commissari delegati per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nella città di appartenenza, in relazione alla situazione del traffico e della mobilità. Per l'espletamento delle attività di cui al primo periodo, il Sindaco Commissario delegato provvede alla definizione ed alla esecuzione di tutti gli interventi necessari, con particolare riferimento alla realizzazione dei parcheggi e delle infrastrutture viarie e di trasporto, nonché all'individuazione di idonee soluzioni volte al controllo della sosta ed al miglioramento della circolazione stradale.

2. Il Sindaco-Commissario delegato, anche avvalendosi di altri soggetti, cui potrà affidare specifici compiti attuativi, provvede, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) individuare, progettare e realizzare, se del caso assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, anche diretti alla realizzazione urgente di parcheggi pubblici, volto, altresì, ad integrare e completare strutture ed impianti già esistenti od in corso di costruzione, anche attraverso il ricorso alla trattativa privata, e sempreché la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara, avvalendosi delle deroghe alla normativa indicata nel successivo comma 3;

b) interrompere le procedure di gara in atto, laddove siano prevedibili tempi di aggiudicazione non compatibili con la situazione di emergenza ed inoltre, nell'ipotesi di sospensioni o di gravi rallentamenti nella realizzazione di opere ed interventi già aggiudicati, attinenti al traffico e alla mobilità, che risultino oggettivamente incompatibili con l'esigenza di immediato superamento dell'emergenza, procedere alla sostituzione de-

gli aggiudicatari medesimi con altri soggetti da individuarsi anche a trattativa privata, adottando gli atti necessari per la liberazione immediata delle aree dei cantieri;

c) l'approvazione dei progetti da parte del Sindaco-Commissario delegato è adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla metà, e sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

d) Per i progetti degli interventi e delle opere per cui è prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, o relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Sindaco-Commissario delegato procede all'approvazione di cui al precedente punto, previa attuazione di un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri autorizzazioni, visti, nulla-osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale o del patrimonio storico – artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come aggiunto dall'articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dall'articolo 12, della legge 24 novembre 2000, n. 340, i cui termini sono ridotti alla metà.

3. Il Sindaco-Commissario delegato, opera, nei limiti necessari per la realizzazione urgente degli interventi di emergenza, in deroga alle seguenti leggi e conseguenti regolamenti attuativi, nel rispetto dei seguenti principi generali dell'ordinamento giuridico:

- 1) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11, 19;
- 2) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 40, 41, 42, 117, 119;
- 3) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lettera f) e comma 9, art. 11, art. 12, comma 5, art. 45, comma 6, art. 103, 159, 195, 200, 215;
- 4) legge 24 marzo 1989, n. 122, articoli 3, 5 e 9;
- 5) legge regionale 19 novembre 1999, n. 22, art. 3;
- 6) codice civile, art. 1136;
- 7) legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modificazioni;
- 8) legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20 e successive modificazioni;
- 9) legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni;

- 10) decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 21, comma 1 e 2, art. 22, comma 1 e 2, articoli 23, 24, 25, 26, 28, 49, 151 e 153;
- 11) legge regionale 9 giugno 1997, n. 18, articoli 4 e 5;
- 12) legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6;
- 13) legge regionale 3 settembre 1999, n. 20, articoli 3, 4, 5, 6 e 7;
- 14) legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articoli 2, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 30, 37-bis, 37-ter, 37-quarter, 37-quinques e 37-sexies;
- 15) legge regionale 12 settembre 1983, n. 70;
- 16) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29;
- 17) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;
- 18) legge regionale 15 maggio 1993, n. 14;
- 19) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 42, 48, 49, 121, 182, 183, 184, 185, 186, 216, 217 e 218.

4. Per l'esecuzione dei propri compiti il sindaco-Commissario delegato si avvale di un ufficio costituito da personale, anche con qualifica dirigenziale od equiparata, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici, nonché a società partecipate dell'amministrazione comunale. Individuato dal Commissario stesso in accordo con l'ente di appartenenza. Il Sindaco-Commissario delegato dispone, per l'esecuzione dell'incarico conferito, delle risorse finanziarie, comunque assegnate, destinate, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, alla realizzazione degli interventi e dei compiti, predisponendo tutti gli atti necessari per l'acquisizione e l'impiego dei relativi fondi. Il Sindaco-Commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività svolte secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di contabilità.

---

## ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742-B)**ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA  
DEI DEPUTATI

## Art. 2.

**Approvato**

*(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

*a)* le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

*b)* ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

*c)* salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità

personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

*d)* eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

*e)* all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

*f)* i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

*g)* quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

*h)* i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri.

## EMENDAMENTI

**2.1**

BEDIN

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

---

**2.2**

D'AMICO, BEDIN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

**G2.100**

EUFEMI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

rilevato che a seguito di emendamento parlamentare approvato alla Camera dei deputati è stata aggiunta una nuova lettera *h*) all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge comunitaria per il 2004 (A.S. 2742-B);

rilevato che l'infelice formulazione della norma sembra aver sollevato numerose critiche e preoccupazioni da parte di alcuni responsabili degli Ordini professionali italiani che ritengono che la norma possa avere gravi ripercussioni sull'accesso alle professioni così come regolamentato dalla legislazione nazionale vigente;

pur ritenendo che in realtà la nuova disposizione introdotta con l'emendamento alla Camera dei deputati non debba destare alcuna preoccupazione non costituendo alcuna reale minaccia alla legislazione vigente in materia di Professioni sia regolamentate, che non in quanto non si tratta di norma precettiva od autoapplicativa ma di norma che si limita ad introdurre un criterio generale di delega aggiuntivo rispetto a quelli che la legge comunitaria, come ogni anno fa, detta al Governo per indirizzarlo nella scrittura dei decreti legislativi di recepimento delle direttive elencate agli allegati A e B della stessa legge comunitaria;

rilevato che nell'attuale testo del disegno di legge comunitaria 2004 non risulta contenuta negli allegati alcuna direttiva che riguardi il recepimento di direttive in materia di ordini professionali e/o accesso a professioni regolamentate e che da ciò ne deriva che il predetto criterio di delega non potrà in alcun modo trovare concreta applicazione;

rilevato altresì che la nostra Carta costituzionale all'articolo 33, comma 5, prevede che l'abilitazione all'esercizio delle professioni in Italia è subordinata ad un «esame di Stato»;

pur ritenendo, pertanto, che quanto prima sottolineato dovrebbe essere sufficiente a fugare dubbi interpretativi ed applicativi della predetta lettera *h*) dell'articolo 2, comma 1 del disegno di legge in esame, si ritiene non di meno necessario chiarire l'effettiva portata della norma in sede di eventuale applicazione e, pertanto,

impegna il Governo:

laddove dovesse trovare eventuale applicazione il predetto criterio di delega, a circoscriverne la portata alle ipotesi di «ingiustificate» situazioni discriminatorie e facendo comunque salvi i principi e le disposizioni delle leggi di regolamentazione delle professioni attualmente vigenti e previste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2229 del codice civile ed in attuazione dell'articolo 33, comma 5 della Costituzione.

---

(\*) Accolto dal Governo.

## ARTICOLI 3, 4 E 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

### **Identico all'articolo 3 approvato dal Senato**

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni  
di disposizioni comunitarie)*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

Art. 4.

**Identico all'articolo 4 approvato dal Senato**

*(Oneri relativi a prestazioni e controlli)*

1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 5.

**Identico all'articolo 5 approvato dal Senato**

*(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 5, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o co-

munque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, un testo unico in materia di disposizioni finalizzate a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, inteso a riordinare la legislazione vigente in materia e ad apportarvi le modifiche necessarie in conformità dei seguenti princìpi:

a) garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

b) garantire l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del procedimento ove siano previste sanzioni amministrative per la violazione della normativa antiriciclaggio.

4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.

6. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

## ARTICOLI 6 E 7 INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

##### Art. 6.

#### **Approvato**

*(Abrogazione della legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico)*

1. La legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico, è abrogata, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99.

## Art. 7.

**Approvato**

*(Modifica dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, in materia di ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale)*

1. In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 febbraio 2003 nella causa C131/01, l'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, recante l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (*Requisiti per l'iscrizione all'Albo*). – 1. Può essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:

a) abbia il godimento dei diritti civili nel proprio ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;

b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;

d) abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. Sono altresì ammessi all'attività di rappresentanza professionale di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con carattere di temporaneità, previa dichiarazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi e al Consiglio dell'Ordine, i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso delle qualifiche professionali richieste dallo Stato membro nel quale essi esercitano stabilmente e legalmente la professione corrispondente a quella di consulente in proprietà industriale.

3. La prestazione di servizi di cui al comma 2 comporta l'iscrizione temporanea e automatica all'Albo dei consulenti in proprietà industriale al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni relative al godimento dei diritti e all'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale, in quanto compatibili.

4. Per l'iscrizione temporanea non si applicano i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1. Gli iscritti a titolo temporaneo non partecipano all'assemblea degli iscritti all'Albo e non possono essere eletti quali

componenti del Consiglio dell'Ordine. L'iscrizione decade con il decorso del periodo per il quale l'iscrizione è stata effettuata.

5. La prestazione di servizi di cui al comma 2 è effettuata utilizzando, in lingua originale, o il titolo professionale, se esistente, o il titolo di formazione prevista dallo Stato membro di cui allo stesso comma.

6. L'iscrizione è effettuata dal Consiglio dell'Ordine su presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio dell'Ordine all'Ufficio italiano brevetti e marchi».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G7.100**

CORTIANA, BOCO, PETERLINI, MARINI, MONTI, ZANDA, DEBENEDETTI, FRANCO Vittoria, CASTELLANI, BAIO DOSSI, MANCINO, PETRUCCIOLI, PEDRAZZINI, BOLDI, AGONI, CHINCARINI, VANZO, TESSITORE, ZAVOLI, PETRINI, DALLA CHIESA, DE ZULUETA, FALOMI, BONFIETTI, DATO, GARRAFFA, PAGANO, CHIUSOLI, BASSO, MACONI, STANISCI, BRUNALE, BRUTTI Paolo, BONAVITA, MICHELINI, BRIGNONE, STIFFONI, MAGISTRELLI, PIZZINATO, LABELLARTE, VIVIANI, ACCIARINI, FLAMMIA, TONINI, SODANO Tommaso, MALABARBA, LONGHI, PIATTI, BARATELLA, PILONI, MURINEDDU, BUDIN, DE PAOLI, BASILE, CONTESTABILE, GUERZONI, VILLONE, PASTORE, TIRELLI, BEVILACQUA, SOLIANI, PERUZZOTTI, MANZELLA, MARITATI, LATORRE, FAVARO, ZANCAN, BISCARDINI, DE PETRIS, MARTONE, CARELLA, TURRONI, DONATI, SCARABOSIO, BIANCONI, PIANETTA, FABBRI, CARRARA, PICCIONI, CHIRILLI, PALOMBO, MARANO, COSTA, MALAN, GRILLOTTI, SEMERARO, MUGNAI, GIULIANO, BETTA, MARINO, IOVENE, RIPAMONTI, BEDIN, VITALI, MODICA, MUZIO, MANFREDI, SALINI

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2742-B (Legge Comunitaria 2004);

visto l'articolo 7 recante disposizioni in materia di proprietà industriale,

considerato che:

il Parlamento Europeo ha approvato presso la Commissione Giuridica una mozione che invita la Commissione Europea a riavviare l'intero *dossier* sulla brevettazione del software vista l'inconciliabilità delle posizioni tra i diversi Paesi Membri e tra il Parlamento e il Consiglio;

come già dimostrato in Asia e negli Stati Uniti, il sistema brevettuale, che è stato esteso al software da venti anni, ha rallentato l'innovazione invece che incoraggiarla, spostando i fondi destinati originariamente

a ricerca e sviluppo verso i dipartimenti legali delle grosse multinazionali che si occupano a tempo pieno di costose cause brevettuali e che un tale sistema imporrebbe degli oneri eccessivi per le piccole e medie imprese del territorio, vero motore dello sviluppo del software continentale, e le renderebbe succubi di quelle poche grosse aziende, in maggioranza extra-europee, che posseggono grandi portafogli di brevetti software,

impegna il Governo:

coerentemente con la decisione assunta lo scorso 17 maggio 2004 di astenersi dall'approvazione del testo di Direttiva approvato dal Consiglio dell'Unione Europea, e quindi dando un voto che tecnicamente e politicamente risulta contrario alla approvazione della direttiva, e in conseguenza della modificazione della posizione di altri Paesi dell'Unione e del Parlamento Europeo, a sostenere in tutte le sedi opportune la posizione di un completo riavvio del *dossier* relativo alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

## ARTICOLO 8 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 8.

#### **Approvato**

*(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, in materia di distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. L'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione di cui al comma 1, qualora modifichi, sospenda o revochi la stessa, in quanto sono venuti meno i requisiti sulla cui base detta autorizzazione è stata concessa, informa immediatamente il Ministero della salute inviando copia del provvedimento di sospensione o revoca.

4-ter. Il Ministero della salute, acquisita copia del provvedimento di sospensione o revoca di cui al comma 4-bis, adottati dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorità da loro delegate, ne informa la Commissione europea e gli altri Stati membri.

4-quater. Su richiesta della Commissione europea o di uno Stato membro, il Ministero della salute fornisce qualunque informazione utile relativa all'autorizzazione di cui al presente articolo».

## EMENDAMENTO

**8.1**

BEDIN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «4-bis,» dopo le parole: «di sospensione» inserire la seguente: «, modifica».*

---

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA  
DEI DEPUTATI

Art. 9.

**Approvato**

*(Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato – abusi di mercato – e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE)*

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite»;

2) al comma 5-bis, le parole «equivalenti a quelle vigenti in Italia» sono soppresse;

3) al comma 7, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni

membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine»;

*b)* all'articolo 64, comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis)* adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;»;

*c)* all'articolo 97, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione del prospetto fino alla conclusione della sollecitazione;»;

*d)* all'articolo 103, comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data della pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa;»;

*e)* l'articolo 114 è sostituito dal seguente:

«Art. 114. - (*Comunicazioni al pubblico*) - 1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera *b)*.

2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB, con regolamento, può stabilire che l'emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.

4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni indicate al

comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.

5. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza la CONSOB provvede direttamente a spese degli interessati.

6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla CONSOB con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La CONSOB individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, comprese le società di *rating*, riguardanti strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera *a*), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce.

9. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) disposizioni di attuazione del comma 8;

b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.

10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La CONSOB valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.

11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani»;

f) all'articolo 115, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-*octies*»;

g) dopo l'articolo 115, è inserito il seguente:

«Art. 115-*bis*. – (*Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate*) – 1. Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1. La CONSOB determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri»;

h) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «Gli articoli 114» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comma 7,»;

i) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento»;

l) nella parte V, titolo I, capo I, dopo l'articolo 170, è inserito il seguente:

«Art. 170-*bis*. – (*Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB*) – 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB è punito con la

reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila»;

*m)* all'articolo 190, comma 1, dopo le parole: «50, comma 1; 65» sono inserite le seguenti: «; 187-*nonies*»;

*n)* all'articolo 193:

1) al comma 1, dopo le parole: «tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115» sono inserite le seguenti: «o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-*bis*» e le parole: «da lire dieci milioni a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemila ad euro cinquecentomila»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.

1-*ter*. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-*bis* e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista»;

3) al comma 2, le parole: «da lire dieci milioni a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemila ad euro cinquecentomila»;

4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche recanti nuove disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato:

*a)* nella parte V, titolo I, la partizione «Capo IV – Abusi di informazioni privilegiate e agiotaggio su strumenti finanziari» comprendente gli articoli da 180 a 187-*bis* è sostituita dal seguente titolo:

## «TITOLO I-BIS

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE  
DEL MERCATOCAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 180. – (*Definizioni*) - 1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

c) "prassi di mercato ammesse": prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;

d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 181. – (*Informazione privilegiata*) – 1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

*b)* è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera *a)* sui prezzi degli strumenti finanziari.

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Art. 182. - (*Ambito di applicazione*). - 1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-*bis* e 187-*ter* si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.

Art. 183. - (*Esenzioni*). - 1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

*a)* alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;

*b)* alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento.

## CAPO II

### SANZIONI PENALI

Art. 184. - (*Abuso di informazioni privilegiate*). - 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre

milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

*a)* acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

*b)* comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

*c)* raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera *a)*.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera *a)*.

Art. 185. - (*Manipolazione del mercato*). - 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 186. (*Pene accessorie*). - 1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 187. (*Confisca*). - 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

### CAPO III

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 187-bis. – (*Abuso di informazioni privilegiate*). – 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter. - (Manipolazione del mercato). - 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso *INTERNET* o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei compor-

tamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Art. 187-*quater*. – (*Sanzioni amministrative accessorie*). - 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

Art. 187-*quinquies*. – (*Responsabilità dell'ente*). - 1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 187-*sexies*. – (*Confisca*). - 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 187-*septies*. – (*Procedura sanzionatoria*). - 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della CONSOB. Avuto riguardo alla natura delle violazioni e degli interessi coinvolti, possono essere stabilite dalla CONSOB modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. La CONSOB, anche dietro richiesta degli interessati, può differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla integrità del mercato ovvero questa possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo può proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso in opposizione alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso deve essere notificato alla CONSOB e depositato presso la cancelleria della corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme previste dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

7. Copia della sentenza è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello alla CONSOB ai fini della pubblicazione per estratto nel Bollettino di quest'ultima.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## CAPO IV

## POTERI DELLA CONSOB

Art. 187-*octies*. – (*Poteri della CONSOB*). – 1. La CONSOB vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.

2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.

3. La CONSOB può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:

a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

c) procedere ad audizione personale;

d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell' articolo 187-*sexies*;

e) procedere ad ispezioni;

f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. La CONSOB può altresì:

a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;

b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1994.

5. I poteri di cui al comma 3, lettere *d)* e *f)*, e al comma 4, lettera *b)*, sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere *b)* ed *e)*, e al comma 4, lettera *c)*, nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.

6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo, la CONSOB può in via cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte.

7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera *d)*, gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.

10. Sull'opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.

11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

a) è deceduto l'autore della violazione;

b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito;

c) l'atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione.

12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla CONSOB.

14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fis-

sato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.

15. Quando l'autore della violazione esercita un'attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale.

Art. 187-*nonies*. - (*Operazioni sospette*). - 1. I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le società di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni di cui al presente titolo. La CONSOB stabilisce, con regolamento, le categorie di soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonché le modalità e i termini di tali segnalazioni.

## CAPO V

### RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI

Art. 187-*decies*. - (*Rapporti con la magistratura*). - 1. Quando ha notizia di uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB.

2. Il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, capo III.

3. La CONSOB e l'autorità giudiziaria collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento delle violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono reato. A tale fine la CONSOB può utilizzare i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti dall'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 187-*undecies*. - (*Facoltà della CONSOB nel procedimento penale*). - 1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la CONSOB esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

2. La CONSOB può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, una

somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.

Art. 187-*duodecies.* - (*Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione*). - 1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all'articolo 187-*septies* non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione.

Art. 187-*terdecies.* - (*Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale*). - 1. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 195, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall'Autorità amministrativa.

Art. 187-*quaterdecies.* - (*Procedure consultive*). - 1. La CONSOB definisce entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, le modalità e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali»;

b) nella parte V, titolo II, prima dell'articolo 188, è inserito il seguente:

«Art. 187-*quingiesdecies.* - (*Tutela dell'attività di vigilanza della CONSOB*). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro duecentomila»;

c) l'articolo 195 è sostituito dal seguente:

«Art. 195. - (*Procedura sanzionatoria*). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e degli

interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

3. Dopo l'articolo 25-*quinquies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-*sexies*. - (*Abusi di mercato*). - 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto».

4. All'articolo 2637 del codice civile, le parole: «strumenti finanziari, quotati o non quotati,» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,».

5. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo le parole: «reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria,» sono inserite le seguenti: «abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato,».

6. Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito. Per ogni altro effetto si applica l'articolo 2 del codice penale. L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto, dispone la trasmissione degli atti alla CONSOB. Da tale momento decorre il termine di centottanta giorni per la notifica dell'atto di contestazione delle violazioni.

7. Le disposizioni recate dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dal comma 2, lettera c), del presente articolo, si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati con lettere di contestazione inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 195 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate ai procedimenti sanzionatori avviati prima della suddetta data.

8. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dal presente articolo, il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, è aumentato da 450 a 600 unità. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2. Gli oneri derivanti sono coperti secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

## EMENDAMENTI

### 9.2

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BUDIN

#### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, dopo le parole: «delle finanze», aggiungere le seguenti: «e il CICR».*

---

**9.4**

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera e), all'articolo 114 ivi richiamato, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «La CONSOB» fino a: «può individuare» con le seguenti: «L'emittente informa senza indugio la CONSOB della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate; la CONSOB individua».*

---

**9.7**

TIRELLI

**Ritirato**

*Al comma 1, alla lettera e), all'articolo 114 ivi richiamato, al settimo capoverso, sopprimere le parole da: «Tale comunicazione deve essere effettuata» fino a: «in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004» e sostituire le parole: «con lo stesso regolamento» con le altre: «con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004,».*

---

**9.8**

D'AMICO, BEDIN

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera e), all'articolo 114 ivi richiamato, al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «Tale comunicazione» con le seguenti: «Se dette operazioni superano l'importo di un milione di euro, tale comunicazione».*

---

**9.9**

D'AMICO, BEDIN, CASTELLANI

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera e), all'articolo 114 ivi richiamato, al comma 8, sopprimere le parole: «o valutazioni, comprese le società di rating».*

---

**9.10**

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera e), all'articolo 114 ivi richiamato, al comma 8, dopo le parole: «producono o diffondono» aggiungere le seguenti: «, in maniera implicita o esplicita».*

---

**9.11**

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera e), all'articolo 114 ivi richiamato, al comma 11, dopo le parole: «Le istituzioni» aggiungere le seguenti: «pubbliche o private».*

---

**9.14**

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:*

*«h) all'articolo 116, comma 1, le parole: "114 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "114, 115 e 115-bis"».*

---

**9.16**

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera l), al capoverso «Art. 170-bis» sostituire le parole da: «fino a due anni» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da euro centomila a euro quattrocentomila».*

---

**9.17**

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera l), al capoverso «Art. 170-bis», sostituire le parole da: «fino a due anni» fino alla fine del capoverso con le seguenti:*

«da due a otto anni e con la multa da euro centomila a euro quattrocen-  
tomila».

---

**9.18**

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BUDIN

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 180» comma 1, lettera a),  
dopo la parole: «o di altro paese dell'Unione europea» aggiungere le se-  
guenti: «ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116,».*

---

**9.19**

BEDIN, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 180» comma 1, lettera a),  
dopo la parole: «altro Paese dell'Unione europea» aggiungere le seguenti:  
«ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116,».*

---

**9.20**

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BUDIN

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 182», comma 1, aggiungere,  
in fine, le seguenti parole: «ovvero diffusi tra il pubblico italiano ai sensi  
dell'articolo 116».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, aggiungere, in  
fine, le seguenti parole: «ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'arti-  
colo 116».*

---

**9.22**

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 184», comma 1, alinea, so-  
stituire le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila»,  
con le seguenti: «da tre a otto anni e con la multa da euro duecentomila».*

---

**9.25**

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BUDIN

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 185», comma 1, sostituire la parola: «sensibile», con la seguente: «artificiosa».*

---

**9.26**

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 185», comma 1, sostituire la parola: «ventimila», con la seguente: «duecentomila».*

---

**9.27**

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 186», comma 1, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «un anno».*

---

**9.32**

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BUDIN

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-bis», comma 1, sostituire le parole: «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato», con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato».*

---

**9.33**

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-bis», comma 1, alinea, sostituire la parola: «ventimila», con la seguente: «duecentomila».*

---

**9.35**

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BUDIN

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «acquista, vende», aggiungere le seguenti: «, cerca di acquistare o vendere».*

---

**9.36**

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «acquista, vende», aggiungere le seguenti: «, cerca di acquistare o vendere».*

---

**9.38**

TIRELLI

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), all'Art. 187-bis ivi richiamato, sopprimere il capoverso 6.*

---

**9.39**

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BUDIN

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-ter», comma 1, sostituire le parole: «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato», con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato».*

---

**9.40**

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BUDIN

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-ter», comma 1, sostituire le parole: «Internet o ogni altro», con le seguenti: «Internet, o ogni altro».*

---

**9.42**

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-ter», comma 2, dopo le parole: «soggetti traggano», aggiungere le seguenti: «o facciano scientemente trarre da altri».*

---

**9.44**

TIRELLI

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), all'Art. 187-ter ivi richiamato, sopprimere il capoverso 6.*

---

**9.45**

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-quater», comma 2, sostituire le parole: «due mesi», con le seguenti: «un anno».*

---

**9.46**

TIRELLI

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), sopprimere l'articolo 187-quinques, ivi richiamato.*

---

**9.48**

TIRELLI

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), all'Art. 187-septies, ivi richiamato, apportare le seguenti modificazioni: al primo capoverso, sostituire le parole: «dalla Consob», con le seguenti: «dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob»; al quarto capoverso sostituire le parole: «alla Consob», con le seguenti: «al Ministero dell'economia e delle finanze», e al settimo capoverso, dopo le parole: «della Corte d'appello», inserire le seguenti: «al Ministero dell'economia e delle finanze e».*

---

**9.49**

TIRELLI

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), all'Art. 187-septies, ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

«8-bis. Si applica la disposizione dell'articolo 195, comma 4»,

e alla lettera c), sostituire l'articolo 195 ivi richiamato con il seguente:

«Art. 195.

*(Procedura sanzionatoria)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

2. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel bollettino della Banca d'Italia o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore delle violazioni.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 187-septies, commi 2, 4, 6, 7 e 8.

4. Le società e gli enti ai quali appartengano gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 2 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

**9.50**

TIRELLI

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), all'Art. 187-septies, ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

«8-bis. Si applica la disposizione dell'articolo 195, comma 4»,

e alla lettera c), sostituire l'articolo 195 ivi richiamato con il seguente:

«Art. 195.

*(Procedura sanzionatoria)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

2. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel bollettino della Banca d'Italia o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore delle violazioni.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 187-*septies*, commi 2, 4, 6, 7 e 8.

4. Le società e gli enti ai quali appartengano gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 2 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

---

## 9.51

D'AMICO, BEDIN, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

### Ritirato

*Al comma 2, lettera a), sostituire l'articolo 187-octies ivi inserito, con il seguente:*

«Art. 187-*octies*.

*(Poteri della CONSOB)*

1. Fatte le ulteriori e specifiche attribuzioni di legge, la CONSOB, nell'esercizio delle proprie funzioni e dotata in via generale dei seguenti poteri:

a) poteri di indirizzo: la CONSOB adotta linee di indirizzo ovvero regolamenti rivolti agli operatori dei mercati mobiliari, contenenti disposizioni volte alla salvaguardia delle finalità di tutela dei soggetti investitori

nei mercati dei valori mobiliari, con particolare riguardo alla tutela delle persone fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati; regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;

*b)* poteri istruttori e di indagine: la CONSOB procede d'ufficio o ad istanza dei soggetti interessati pubblici o privati, ivi comprese le associazioni degli utenti e dei consumatori, a svolgere indagini conoscitive di natura generale nei settori di competenza, ovvero a svolgere attività istruttorie specifiche finalizzate all'esercizio dei poteri interdittivi e sanzionatori. Ogni qualvolta, nel corso o all'esito delle predette indagini, la CONSOB ravvisi gli estremi della commissione di un reato, presenta rapporto all'autorità giudiziaria competente;

*c)* poteri di accesso e di acquisizione di documenti: nell'esercizio dei propri poteri di istruttoria e di indagine la CONSOB può ordinare l'esibizione di documentazione detenuta da soggetti pubblici e privati senza che sia possibile opporre il segreto di ufficio o il segreto bancario; a tal fine si avvale dell'assistenza del Corpo della Guardia di Finanza. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte della CONSOB sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi dell'autorità governativa e delle pubbliche amministrazioni. I soggetti che, richiesti di fornire gli elementi di cui alla presente lettera, rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro;

*d)* poteri interdittivi e inibitori: qualora appaia possibile il verificarsi di gravi pregiudizi per gli interessi degli investitori e per la stabilità dei mercati mobiliari e ricorrano gli estremi della gravità e dell'urgenza, la CONSOB può adottare provvedimenti aventi durata determinata anche di carattere interdittivo e inibitorio nei confronti dei destinatari. In ogni caso è data la possibilità ai soggetti destinatari dei provvedimenti cautelari di cui alla presente lettera di chiedere un riesame alla stessa CONSOB, che dispone in merito con provvedimento motivato impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria;

*e)* poteri sanzionatori: nell'esercizio delle sue funzioni la CONSOB può irrogare direttamente sanzioni amministrative pecuniarie, secondo le procedure previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonchè adottare provvedimenti di sospensione e decadenza da cariche sociali. La CONSOB può inoltre proporre agli ordini professionali di appartenenza l'adozione di misure disciplinari a carico dei rispettivi iscritti. La proposta si intende accolta e il provvedimento proposto si intende conseguentemente adottato in assenza di diversa deliberazione, che deve intervenire entro il termine di due mesi;

*f)* poteri di segnalazione: fatti salvi gli obblighi di comunicazione, la CONSOB può in ogni momento segnalare al Parlamento e al Governo, con apposita comunicazione, l'opportunità di interventi normativi in relazione a specifiche esigenze di tutela del mercato e degli investitori. Il presidente dell'Autorità informa, con propria comunicazione, il Parlamento e

il Governo degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione, quando li ritenga rilevanti ai fini del corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari e della piena tutela degli interessi degli investitori».

---

### 9.52

D'AMICO, BEDIN, CASTELLANI

#### Ritirato

*Al comma 2, lettera a), all'articolo 187-octies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ivi introdotto, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. La CONSOB quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dagli uffici, gli estremi di un possibile intervento per l'esercizio delle competenze alla stessa affidate dalla legge, delibera l'avvio del procedimento volto all'adozione del provvedimento di propria competenza.

2-bis. La decisione di avvio del procedimento indica gli elementi essenziali già acquisiti. responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti del procedimento, il termine entro cui può essere richiesta l'audizione personale di cui al comma 2-*quater*, nonché il termine di conclusione del procedimento.

2-ter. La decisione di avvio del procedimento è comunicata ai soggetti diretti destinatari del provvedimento adottabile a conclusione del procedimento. Dell'avvio del procedimento è data, altresì, notizia con la pubblicazione della decisione sul bollettino o attraverso le ulteriori modalità anche telematiche, definite dalla CONSOB con proprio regolamento.

2-*quater*. Entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento gli interessati possono chiedere di essere sentiti personalmente oppure a mezzo di procuratore speciale munito di apposita documentazione che comprovi il potere di rappresentanza. Gli interessati possono farsi assistere da consulenti di fiducia. Delle audizioni è redatto processo verbale e può essere disposta la registrazione magnetica. Copia del verbale e dell'eventuale registrazione è acquisita agli atti.

2-*quinqies*. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente Titolo, nei limiti e con le modalità previsti dal presente decreto».

---

### 9.57

D'AMICO, BEDIN, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

#### Ritirato

*Al comma 2, lettera a), all'art. 187-octies ivi inserito, al comma 4, sopprimere la lettera e).*

---

**9.58**

D'AMICO, BEDIN, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), all'art. 187-octies ivi inserito, al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) sulla base di apposite convenzioni, stabilire rapporti di collaborazione con la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di coordinare e agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni; la CONSOB e detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio qualora le informazioni richieste siano utili al perseguimento delle finalità assegnate al richiedente dall'ordinamento; nell'esercizio della rispettiva autonomia regolamentare, la Banca d'Italia, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la CONSOB prevedono forme di consultazione periodica almeno trimestrale, ovvero specifiche modalità di scambio delle informazioni».

---

**9.59**

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-octies», comma 11, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, sempre che il dante causa sia risultato anch'egli estraneo all'illecito».*

---

**9.62**

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-octies», dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. La CONSOB, nell'esercizio del potere di cui al comma 3, lettera e), può avvalersi del personale della Banca d'Italia; le forme e le modalità di impiego sono determinate mediante apposito accordo fra le due autorità, tenendo conto delle rispettive esigenze organizzative. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13, relative al segreto d'ufficio».

---

**9.63**

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BUDIN

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-nonies», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria prevista rispettivamente dall'articolo 187-bis, quando il fatto si riferisce ad operazioni sospette di abuso di informazioni privilegiate, e dall'articolo 187-ter, quando il fatto si riferisce ad operazioni sospette di manipolazione del mercato».

---

**9.64**

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-nonies», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria prevista rispettivamente dall'articolo 187-bis, quando il fatto si riferisce ad operazioni sospette di abuso di informazioni privilegiate, e dall'articolo 187-ter, quando il fatto si riferisce ad operazioni sospette di manipolazione del mercato».

---

**9.65**

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BUDIN

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-undecies», comma 2, sostituire le parole: «dell'offensività del fatto» con le seguenti: «della gravità del fatto».*

---

**9.66**

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BUDIN

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-duodecies», comma 1, sostituire la parola: «187-septies» con la seguente: «195».*

---

**9.68**

TIRELLI

**Ritirato**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente articolo sono stati definiti prima della data di entrata in vigore dello stesso si applicano le disposizioni dell'articolo 101, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 507 del 1999».*

---

**ORDINE DEL GIORNO****G9.100**

MAGNALBÒ

**Ritirato**

«Il Senato,

premesso che:

la direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato è la prima direttiva a seguire la cosiddetta "procedura Lamfalussy", il cui principale obiettivo è il rafforzamento dell'armonizzazione tra le discipline primarie e secondarie degli Stati Membri e che eccessivi scostamenti dall'espressione letterale delle direttive di livello 1 e 2 si porrebbero in contrasto con tale intento;

la direttiva 2003/6/CE pone in capo all'emittente la responsabilità esclusiva circa la sussistenza dei requisiti per il rinvio della diffusione al pubblico di informazioni privilegiate;

la direttiva 2003/6/CE prevede obblighi di comunicazione che garantiscono un elevato livello di trasparenza,

impegna il Governo:

affinchè, in conformità a quanto prevede la normativa comunitaria:

1) sia l'emittente il responsabile esclusivo della sussistenza dei requisiti per il rinvio della diffusione al pubblico di informazione privilegiate;

2) sia definito in via regolamentare un elenco non esaustivo di circostanze cui possono riferirsi gli interessi legittimi, che consentono il ritardo della comunicazione;

3) sia l'emittente responsabile di informare senza indugio l'autorità di vigilanza della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate, escludendo ulteriori interventi regolamentari;

4) sia circoscritto l'obbligo di istituzione e mantenimento di un registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate».

---

## ARTICOLO 10 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 10.

#### **Approvato**

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Con specifico riferimento alla disciplina relativa all'indicazione degli ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze, come individuati dall'allegato III-*bis* della direttiva 2003/89/CE, il Governo nell'adozione del suddetto decreto legislativo si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della salute, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza dei suddetti ingredienti;

*b)* qualora sia accertato, sulla base dei migliori studi scientifici disponibili a livello internazionale, che la soglia di tossicità degli ingredienti di cui all'alinea, per i soggetti affetti da allergia o intolleranza, sia superiore a quella di cui alla lettera *a)*, nelle etichette dei prodotti alimentari può essere indicato che i suddetti ingredienti sono presenti, ma in misura inferiore alla soglia di tossicità;

*c)* stabilire le procedure di autocertificazione che le imprese devono adottare per la verifica della presenza degli ingredienti di cui all'alinea nei propri prodotti, in relazione alle materie prime ed ai processi di lavorazione utilizzati;

*d)* stabilire la disciplina relativa all'indicazione delle informazioni di cui al presente comma in etichetta, al fine di garantire l'agevole leggibilità delle medesime da parte dei consumatori.

## ORDINE DEL GIORNO

**G10.100**

EUFEMI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2742-B,

considerato che l'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, recante: «Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazione di fantasia» prevede il divieto di impiego di coloranti per alcune tipologie di bevande vendute con denominazioni «di fantasia»;

atteso che la norma surriferita risulta in contrasto con le disposizioni europee in materia di additivi e coloranti, già recepite nel nostro ordinamento con decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 di recepimento delle direttive UE, che dettano la disciplina specifica per i coloranti, gli edulcoranti e gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (n. 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE, 95/31/CE);

tenuto conto, altresì, che l'articolo 31 della legge 6 febbraio 1996, n. 56 («Legge comunitaria 1994») ha già previsto l'abrogazione del divieto di impiego degli additivi negli alimenti e nelle bevande, modificando alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958,

impegna il Governo:

a inserire nel disegno di legge comunitaria 2005, in corso di approvazione da parte del Consiglio dei ministri, una disposizione volta ad abrogare l'articolo 1 della legge n. 286 del 1961.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

## ARTICOLO 11 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

**Approvato**

*(Modifica all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile)*

1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115».

ARTICOLI 12, 13 E 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA  
DEI DEPUTATI

Art. 12.

**Identico all'articolo 7 approvato dal Senato**

*(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari)*

1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi ed ai criteri direttivi generali indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.

Art. 13.

**Identico all'articolo 8 approvato dal Senato**

*(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di «concime» e delle sue molteplici specificazioni, di «fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione «concimi CE»;

c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

2. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.

Art. 14.

### **Approvato**

*(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale incentivando, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;

b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;

c) assicurare la trasparenza e il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

d) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicità delle infrazioni stesse e delle relative sanzioni;

c) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza già raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attività contemplate nell'allegato I

della direttiva, sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, *Clean Development Mechanism* e *Joint Implementation*, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;

f) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, di cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo le modalità stabilite dalla delibera del CIPE del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sia dell'efficienza già raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;

e) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, il formato e le modalità di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della citata direttiva, nonché le modalità di informazione e di accesso del pubblico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## EMENDAMENTI

### 14.100

VALLONE, BEDIN, LIGUORI

**Le parole da: «Al comma 1» a: «in materia» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) promuovere l'utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla direttiva di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;

0a-bis) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti

per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettere, 0a-bis) e 0a-ter) si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura dello 0,5 per cento».

---

#### 14.200

VALLONE, BEDIN, LIGUORI

#### Precluso

*Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) promuovere l'utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;

0a-bis) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia».

---

#### 14.6

VALLONE, BEDIN, LIGUORI

#### Improcedibile

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:* «in coerenza con l'obiettivo finale di stabilizzare le concentrazioni nell'atmosfera di gas a effetto serra a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, come stabilito dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio del 15 dicembre 1993».

---

**14.7**

VALLONE, BEDIN, LIGUORI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia».

---

**14.8**

VALLONE, BEDIN, LIGUORI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) favorire, ricorrendo anche a meccanismi di incentivazione amministrativa o economico-fiscale, l'utilizzo di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra».

---

**14.11**

TIRELLI

**Respinto**

*Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «prevedere» inserire le altre: «, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3, 4 e 8».*

---

**14.12**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, BUDIN

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «obiettivi conseguibili», inserire le seguenti: «, in un quadro di politiche di controllo e di contenimento del fabbisogno di energia».*

---

**14.13**

VALLONE, BEDIN, COVIELLO, CAVALLARO

**Respinto**

*Al comma 2, prima delle parole: «nonché le modalità», inserire le seguenti: «, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».*

## ARTICOLO 15 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 15.

*(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE).*

1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti connessi della normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'apertura del mercato anche ai clienti civili si attui secondo i tempi previsti dalla direttiva 2003/54/CE ed in condizioni di trasparenza e di reciprocità, promuovendo idonee misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura del servizio di ultima istanza;

b) assicurare ai clienti un'informazione chiara sulle condizioni della fornitura, l'accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione e al servizio di misura prevedendone la separazione almeno amministrativa dalle attività di produzione e di vendita dell'energia elettrica;

c) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale, con la chiara identificazione degli obblighi di servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale ed in maniera omogenea, efficiente e non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando effetti distorsivi dovuti a ritardi nello sviluppo delle reti dell'energia elettrica e del gas naturale;

d) definire indirizzi e priorità che, nel rispetto delle regole di libera concorrenza, sono impartiti per la loro attuazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al Gestore della rete di trasmissione nazionale ai fini della gestione degli scambi e dello sviluppo delle interconnessioni con altri Paesi; garantire, attraverso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la regolazione unitaria delle condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione, secondo criteri di efficienza, qualità del servizio e non discriminazione;

e) monitorare il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e della contrattazione bilaterale, anche definendo idonee misure per la promozione della concorrenza tra operatori;

f) sviluppare l'impiego delle nuove fonti rinnovabili di energia e della cogenerazione attraverso strumenti di mercato, prevedendo il riordino degli interventi esistenti con misure anche differenziate per tipologie di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione basati su gare per la promozione delle soluzioni tecnologiche più avanzate e ancora lontane dalla competitività commerciale, e ferma restando, alla scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione, senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili;

g) definire la durata delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni, anche allo scopo di porre le imprese nazionali in linea con la media europea, e alla realizzazione da parte delle stesse imprese di adeguati interventi di ammodernamento degli impianti;

h) prevedere che il Ministero delle attività produttive, in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale e l'economicità delle forniture, salvaguardando la competitività del sistema produttivo nazionale nell'ambito del contesto europeo;

i) promuovere lo sviluppo e la diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW attraverso la semplificazione e la riduzione degli adempimenti previsti per la loro realizzazione, ivi comprese le procedure di valutazione di impatto ambientale;

l) promuovere la penetrazione delle imprese nazionali sui mercati esteri dell'energia anche agevolando la definizione di accordi tra imprese italiane ed estere e di iniziative di collaborazione e di partecipazione in programmi europei per lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi per la produzione dell'energia elettrica, ivi incluse le tecnologie nucleari, nonché lo svolgimento di attività di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli impianti elettronucleari, localizzati all'estero.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## EMENDAMENTI

**15.1**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

**Respinto**

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico».*

---

**15.2**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

**Respinto**

*Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «completare» con le seguenti: «integrare e aggiornare».*

---

**15.400**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) prevedere, tra gli obblighi di servizio pubblico relativi alla sicurezza, compresa la sicurezza d'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché un elevato livello di tutela dell'ambiente anche attraverso l'attuazione delle misure relative al raggiungimento degli *standard* di qualità dell'aria e degli obiettivi di abbattimento delle emissioni. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura dello 0,5 per cento».

---

**15.5**

COVIELLO, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sulle condizioni della fornitura», inserire le seguenti: «specificando nelle fatture o unitamente alle*

stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali: a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente, nonché b) almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, qualora le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO<sub>2</sub> e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente, siano a disposizione del pubblico; nonché specificare».

---

### 15.6

COVIELLO, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione e» con le seguenti: «l'accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema, nonché».*

---

### 15.7

COVIELLO, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «prevedendone la separazione almeno amministrativa» fino alla fine del comma, con le seguenti: «prevedendo che il gestore del sistema di trasmissione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, debba essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione».*

---

### 15.9

COVIELLO, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) specificare che il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, sia indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni, sulla base*

dei seguenti criteri minimi: *a*) i responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di generazione, trasmissione, fornitura di energia elettrica; *b*) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionale delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente; *c*) il gestore del sistema di distribuzione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete; *d*) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza».

---

### 15.10

COVIELLO, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) stabilire i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione riguardanti, in particolare: *a*) la sicurezza tecnica e fisica del sistema elettrico, degli impianti e della relativa apparecchiatura; *b*) la protezione della salute e della sicurezza pubblica; *c*) la protezione dell'ambiente; *d*) l'assetto del territorio e la scelta del sito; *e*) l'uso del suolo pubblico; *f*) l'efficienza energetica; *g*) la natura delle fonti primarie; *h*) le caratteristiche specifiche del richiedente, quali la capacità tecnica, economica e finanziaria; *i*) il rispetto della concorrenza e l'assenza di qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi».

---

### 15.12

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «profilo ambientale», aggiungere le seguenti: «garantendo in particolare l'adozione delle ordinarie procedure di valutazione d'impatto ambientale per la realizzazione e l'esercizio degli impianti, il rispetto della normativa comunitaria in materia di autorizzazione ambientale integrata e».*

---

**15.13**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «evitando» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prevedendo, nell'ambito dei criteri di rilascio delle autorizzazioni, l'adozione di misure a tutela della salute e della sicurezza pubblica, dell'ambiente e dell'assetto territoriale, l'uso sostenibile del suo pubblico nonché l'efficienza energetica».*

---

**15.14**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «libera concorrenza», aggiungere le seguenti: «e dei principi di sostenibilità ambientale».*

---

**15.15**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di sostenibilità ambientale».*

---

**15.16**

VALLONE, BEDIN, LIGUORI, CAVALLARO, COVIELLO

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «garantire nel dispacciamento degli impianti di generazione la precedenza agli impianti che impiegano fonti rinnovabili e rifiuti o che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica».*

---

**15.17**

COVIELLO, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) specificare i compiti affidati a ciascun gestore del sistema di trasmissione con particolare riferimento alle seguenti funzioni: a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica; b) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e l'affi-*

dabilità del sistema; c) gestire i flussi di energia sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi; d) fornire, al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso; e) assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate; f) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema».

---

**15.18**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) assicurare, nel dispacciamento degli impianti di generazione, la priorità agli impianti che impiegano fonti rinnovabili di energia elettrica».

---

**15.19**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «della contrattazione» con le seguenti: «monitorare e rendere trasparente la contrattazione».*

---

**15.200**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) attuare misure volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti prioritariamente attraverso misure di efficienza energetica e gestione della domanda nonché di ricorso alle fonti rinnovabili di energia di cui alla direttiva 2001/77/CE. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura dello 0,5 per cento».

---

**15.21**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**15.22**

COVIELLO, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, bandire gare per nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda sulla base di criteri pubblicati, designando l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas quale responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara».

---

**15.23**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «delle nuove fonti rinnovabili di energia e».*

---

**15.26**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «tipologie di impianto» aggiungere le seguenti: «anche per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili prevedendone, a scadenza delle convenzioni, la garanzia di cessazione di ogni incentivazione assicurata dalle leggi vigenti per le fonti rinnovabili ai fini del conseguimento degli obiettivi di Kyoto».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».*

---

**15.27**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «tipologie di impianto» aggiungere le seguenti: «, anche per quegli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili prevedendone, a scadenza delle convenzioni, la garanzia di cessazione di ogni incentivazione assicurata dalle leggi vigenti per le fonti rinnovabili ai fini del conseguimento degli obiettivi di Kyoto,».*

---

**15.28**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e introducendo» aggiungere le seguenti: «per i settori che non beneficiano delle incentivazioni previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».*

---

**15.290**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e introducendo» aggiungere le seguenti: «in aggiunta alle incentivazioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ulteriori».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura dello 0,5 per cento».*

---

**15.30**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «basati su gare».*

---

**15.31**

MICHELINI, BETTA, PEDRINI, PETERLINI, ANDREOTTI, ROLLANDIN, COSSIGA

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «definire», inserire le seguenti: «previa valutazione della non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque.».*

---

**15.100**

TAROLLI

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «definire», inserire le seguenti: «previa valutazione della non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque.».*

---

**15.32**

MICHELINI, BETTA, PEDRINI, PETERLINI, ANDREOTTI, ROLLANDIN, COSSIGA,  
THALER AUSSERHOFER, KOFLER

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «ammodernamento degli impianti», aggiungere le seguenti: «e di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica».*

---

**15.101**

TAROLLI

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «ammodernamento degli impianti», aggiungere le seguenti: «e di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica».*

---

**15.33**

COVIELLO, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) prevedere che l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale assicurando, in particolare, che il controllo sulla sicurezza degli approvvigionamenti abbia ad oggetto l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale. Il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, la qualità e il livello di manutenzione delle reti, nonché le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori prevedere inoltre che ogni due anni entro il 31 luglio, l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas pubblici un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmetta alla Commissione Europea;».

**15.34**

COVIELLO, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «il Ministero delle attività produttive» con le seguenti: «l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas».*

**15.35**

COVIELLO, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) definire i criteri tecnici di sicurezza, elaborare e rendere pubbliche norme tecniche che, garantendo l'interoperabilità delle reti e operando in modo obiettivo e non discriminatorio, stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette;».

**15.36**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

---

**15.370**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'utilizzo, del trasporto e della produzione di energia, anche in termini di uso sostenibile delle risorse territoriali, di tutela della salute e di raggiungimento degli obiettivi assunti a livello internazionale in materia di emissioni di gas ad effetto serra, nonché di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura dello 0,5 per cento».

---

**15.38**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «ivi incluse le tecnologie nucleari» con le seguenti: «con tecnologie non nucleari, sistemi di messa in sicurezza o smantellamento di impianti elettronucleari».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera l), sopprimere le parole: «ivi compresi gli impianti elettronucleari».*

---

**15.39**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «ivi incluse le» con le seguenti: «con esclusione delle».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera l), sopprimere l'inciso: «ivi compresi gli impianti elettronucleari».*

---

**15.40**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, BUDIN

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «ivi incluse le tecnologie nucleari» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ivi inclusi programmi di ricerca del cosiddetto nucleare pulito e attività di manutenzione straordinaria e rinnovamento tecnologico di impianti elettronucleari a bassi livelli di sicurezza, vetusti ed obsoleti, localizzati all'estero».*

---

**15.41**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, BUDIN

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «ivi incluse le tecnologie nucleari» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ivi inclusi programmi di ricerca afferenti nuove tecnologie per la produzione di energie nucleari senza rilascio di scorie».*

---

**15.42**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «ivi incluse» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «escluse le tecnologie ed i sistemi nucleari».*

---

**15.43**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli» con le seguenti: «di smantella-*

mento di impianti elettronucleari localizzati all'estero, nonché di realizzazione o di esercizio di impianti termoelettrici all'estero».

---

**15.44**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «ivi compresi gli impianti elettronucleari».*

---

**15.45**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «ivi compresi gli» con le seguenti: «con esclusione degli».*

---

**15.46**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«1-bis) attribuire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le competenze di cui agli articoli 18 e 23 della direttiva, come previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».

---

**15.47**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«1-bis) attribuire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le competenze di cui agli articoli 18 e 23 della direttiva, come previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».

---

## ORDINE DEL GIORNO

**G15.100**

GUBERT

(\*)

Il Senato,

in sede di discussione della «legge comunitaria» 2004, con particolare riferimento alle norme relative alla produzione e distribuzione di energia elettrica,

premesso che:

molte comunità locali, attraverso vari strumenti e configurazioni giuridiche, talora mutate nel tempo in forza di leggi statali, da molti decenni, talune anche da più di un secolo, si sono attivate per avere a disposizione energia elettrica attraverso l'uso dell'energia idraulica disponibile sul proprio territorio;

il valore di tali iniziative è stato riconosciuto anche di fronte al processo di nazionalizzazione del settore dell'energia elettrica nel 1962, garantendo loro uno status speciale;

i processi di unificazione dei mercati dell'energia elettrica a livello europeo, di privatizzazione e di rimozione di ogni ostacolo alla libera concorrenza rischiano di misconoscere la natura peculiare, locale e comunitaria, di tali iniziative, soprapponendo logiche che possono avere senso per grandi realtà urbane o per gli interi sistemi nazionali e continentali a realtà nelle quali le popolazioni sentono iniziative come "cosa propria";

in ogni caso l'influenza di tali iniziative sul mercato e sui prezzi dell'energia è assai limitata o trascurabile, per di più riferendosi spesso ad aree montane o marginali, a bassa densità demografica, nelle quali l'offerta di energia elettrica data assume la connotazione di servizio (di bene) pubblico più che di offerta di un prodotto qualsiasi sul mercato;

la Raccomandazione n. 1668 (2004) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, al punto 3, a proposito della Carta Europea delle risorse d'acqua adottata dal Comitato dei ministri il 17 ottobre 2001, recita «L'Assemblea raccomanda di evitare ogni interpretazione della Carta che porti a limitare gli usi tradizionali (alimentari e agricoli) delle risorse d'acqua, specialmente nelle regioni di montagna, aumentandone i costi finanziari o amministrativi o a ignorare il diritto delle comunità di montagna a usare le risorse idriche situate sui loro territori al fine di produrre energia»,

impegna il Governo:

1) nell'emanare le norme di attuazione delle direttive comunitarie in tema di energia elettrica, a tener conto della particolare natura e della particolare funzione delle aziende, comunque giuridicamente configurate,

espressione dell'iniziativa delle comunità locali al fine di soddisfare i bisogni di energia, particolarmente quando esse riguardino comunità che vivono in aree marginali e montane e la produzione sia di entità poco rilevante agli effetti dell'offerta sul mercato dell'energia elettrica;

2) a individuare le modalità con le quali dare attuazione al sopra richiamato punto 3 della Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, attivandosi, qualora necessario, anche a livello dell'Unione Europea per adattare le norme (o la loro interpretazione applicativa) in materia di uso dell'acqua, anche per la produzione di energia, al rispetto di tale Raccomandazione;

3) a valorizzare l'apporto che la produzione di energia idroelettrica, come di altre risorse energetiche rinnovabili, dà alla diminuzione dell'emissione di gas con effetto serra, incoraggiando le comunità locali a continuare nelle loro attività anziché penalizzarle o colpevolizzarle considerando tali attività estranee alla logica dominante (che riconosce valore solo al mercato, alla grande impresa, alla libera concorrenza continentale) con misconoscimento della loro natura comunitaria e della valenza economica compensatoria che la produzione idroelettrica può avere per le comunità locali rispetto a tanti svantaggi strutturali del territorio montano o marginale nel quale vivono.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 3356 di conversione del decreto-legge n. 16 del 2005. Prima parte em. 1.33, Donati e altri	148	132	006	001	125	067	RESP.
2	NOM.	DDL n. 3356. Emm. 1.41 e 1.42, Veraldi e altri, Brutti P. e altri	174	171	005	039	127	086	RESP.
3	NOM.	DDL n. 3356. votazione finale	182	179	005	122	052	090	APPR.
4	NOM.	Disegno di legge n. 2742-B. Em. 8.1, Bedin	177	171	006	036	129	086	RESP.
5	NOM.	DDL n. 2742-B. Em. 14.8, Vallone e altri	170	165	007	037	121	083	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)  
 C = Voto contrario (in votazione palese)  
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)  
 A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0779 del 13-04-2005 Pagina 1

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
ACCIARINI MARIA.C					F
AGOLIATI ANTONIO	C	C	F	C	C
AGONI SERGIO	C	C	F	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	M	M	M	M	M
AMATO GIULIANO	M	M	M	M	M
ANDREOTTI GIULIO	M	M	M	M	M
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	F	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	F	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA		F	C	F	
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	F	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA					F
BALBONI ALBERTO	C	C	F	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO				C	
BARELLI PAOLO	C	C	F	C	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	A	A		A	A
BASSO MARCELLO			C		
BASTIANONI STEFANO			C	F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO			C	F	
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	F	C	C
BATTAGLIA GIOVANNI	M	M	M	C	F
BATTISTI ALESSANDRO			R	F	
BEDIN TINO	R	F	C	F	F
BERGAMO UGO	C	C	F	C	C
BETTA MAURO		A	A	A	A
BETTAMIO GIAMPAOLO	M	M	M	M	M
BETTONI BRANDANI MONICA	M	M	M	M	M
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	F	C	C
BIANCONI LAURA	M	M	M	M	M
BOBBIO LUIGI	C	C	F	C	C
BOLDI ROSSANA LIDIA	M	M	M	M	M

Seduta N. 0779 del 13-04-2005 Pagina 2

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
BONATESTA MICHELE	M	M	M	M	M
BONFIETTI DARIA	R	F	C	R	F
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	F	C	C
BOREA LEONZIO	C	C	F	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	F	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	F	C	C
BRUNALE GIOVANNI			C	F	F
BRUTTI MASSIMO		F			
BRUTTI PAOLO		F	C		
BUCCIERO ETTORE	C	C	F	C	C
BUDIN MILOS	M	M	M	M	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M
CALLEGARO LUCIANO	C	C	F	C	
CAMBER GIULIO	C	C	F	C	C
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	F	C	
CARELLA FRANCESCO	M	M	M	M	M
CARRARA VALERIO	M	M	M	M	M
CARUSO ANTONINO			F	C	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	F	C	C
CASTELLANI PIERLUIGI	R	F	C	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO	C	C	F	C	C
CHERCHI PIETRO	C	C	F	C	C
CHINCARINI UMBERTO	C	C	F	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	F	C	C
CHIUSOLI FRANCO		F	C	F	R
CICCANTI AMEDEO	C	C	F	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	F	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	F	C	C
COLLINO GIOVANNI	C	C	F	C	C
COMINCIOLI ROMANO	C	C	F	C	C

Seduta N. 0779 del 13-04-2005 Pagina 3

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
COMPAGNA LUIGI	C	C	F	C	C
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	F	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	F	C	C
CORRADO ANDREA	C	C	F	C	C
CORTIANA FIORELLO	R	F	C		F
COSSIGA FRANCESCO	M	M	M	M	M
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	F	C	C
COZZOLINO CARMINE	M	M	M	M	M
CREMA GIOVANNI	M	M	M	M	M
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C	F	C	
CURSI CESARE	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C	C	F	C	C
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M
D'AMICO NATALE			C	F	F
DANIELI FRANCO	M	M	M	M	M
DANIELI PAOLO	C	C	F	C	C
DANZI CORRADO	C	C	F	C	C
DATO CINZIA			C	F	
DEBENEDETTI FRANCO		F	C	F	
DE CORATO RICCARDO	C	C	F	C	C
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M
DEL PENNINO ANTONIO					C
DEMASI VINCENZO	C	C	F	C	C
DE PAOLI ELIDIO	A	F	A	F	F
DE RIGO WALTER	C	C	F	C	C
DETTORI BRUNO		F	C	F	
DE ZULUETA CAYETANA	R	F	C		F
DI GIROLAMO LEOPOLDO		F	C	F	F
DINI LAMBERTO					P
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	F	C	C
DONADI MASSIMO			C		

Seduta N. 0779 del 13-04-2005 Pagina 4

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
DONATI ANNA	R	F	C	R	R
D'ONOFRIO FRANCESCO					C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	F	C	C
FABBRI LUIGI	C	C	F	C	C
FALCIER LUCIANO	C	C	F	C	C
FALOMI ANTONIO	R				
FASOLINO GAETANO	C	C	F	C	C
FASSONE ELVIO	R	F	C	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	F	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	F	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	F	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C			
FLAMMIA ANGELO	R	F	C		F
FLORINO MICHELE	C	C	F	C	C
FORLANI ALESSANDRO	C	C		C	C
FORMISANO ANIELLO		F	C	F	F
FORTE MICHELE	C	C	F	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	F	C	C
FRANCO VITTORIA		F			
GABURRO GIUSEPPE	M	M	M	M	M
GAGLIONE ANTONIO		F	C		
GENTILE ANTONIO	C	C	F	C	C
GIOVANELLI FAUSTO			C	F	F
GIRFATTI ANTONIO			F	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	F	C	C
GRECO MARIO	C	C	F	C	C
GRILLO LUIGI	C	C	F	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	F	C	C
GUASTI VITTORIO	C	C	F	C	C
GUBERT RENZO	C	C	F	C	A
GUBETTI FURIO	C	C	F	C	C
GUZZANTI PAOLO	C	C	F	C	C

Seduta N. 0779 del 13-04-2005 Pagina 5

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	F	C	
IERVOLINO ANTONIO	C	C	F	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C		C	C
IOVENE ANTONIO		F	C	F	
IZZO COSIMO	C	C	F	C	C
KAPPLER DOMENICO				C	
KOFLER ALOIS	A	A	A	A	A
LABELLARTE GERARDO		F			
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M
LATORRE NICOLA		F	C		F
LAURO SALVATORE	C	C	F	C	
LEGNINI GIOVANNI	A	F	C	F	
LIGUORI ETTORE	M	M	M	M	M
LONGHI ALEANDRO	M	M	M	M	M
MACONI LORIS GIUSEPPE			C		F
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	F	C	C
MAGISTRELLI MARINA			C	F	
MALAN LUCIO	C	C	F	C	C
MANCINO NICOLA			C		F
MANFREDI LUIGI	C	C	F	C	C
MANUNZA IGNAZIO	C	C	F	C	C
MANZELLA ANDREA	M	M	M	M	M
MANZIONE ROBERTO				F	F
MARANO SALVATORE	C	C	F	C	C
MARITATI ALBERTO		F	C	F	F
MASCONI GIUSEPPE		F	C	F	
MEDURI RENATO	C	C	F	C	
MELELEO SALVATORE	M	M	M	M	M
MENARDI GIUSEPPE	C	C	F	C	C
MICHELINI RENZO	A	A	A	A	A
MINARDO RICCARDO	C	C	F	C	
MODICA LUCIANO		F	C	F	F

Seduta N. 0779 del 13-04-2005 Pagina 6

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	F	C	C
MONTI CESARINO	C	C	F	C	C
MONTICONE ALBERTO			C	F	F
MORANDO ANTONIO ENRICO			C		
MORO FRANCESCO	P	P	P	P	C
MORRA CARMELO	C	C	F	C	C
MORSELLI STEFANO	C	C	C	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C	F	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	F	F	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO		F	C	F	
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M
NIEDDU GIANNI		F	C		
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	F	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	F	C	C
OGNIBENE LIBORIO	C	C	F	C	C
PACE LODOVICO	C	C	F	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA			C	R	
PALOMBO MARIO	C	C	F	C	C
PASCARELLA GAETANO					F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	F	C	C
PASQUINI GIANCARLO		F		F	F
PASTORE ANDREA	C	C	F	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	F	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	F	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	F	C	C
PELLICINI PIERO	M	M	M	M	M
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	F	C	C
PESSINA VITTORIO	C	C	F	C	C
PETERLINI OSKAR	M	M	M	M	M
PETRINI PIERLUIGI	R		C	F	F
PIANETTA ENRICO	C	C	F	C	C
PIATTI GIANCARLO		F	C		

Seduta N. 0779 del 13-04-2005 Pagina 7

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
PICCIONI LORENZO	C	C	F	C	C
PILONI ORNELLA	R				F
PIROVANO ETTORE	C	C	F	C	C
PIZZINATO ANTONIO		F	C	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	F	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	F	C	C
PROVERA FIORELLO	M	M	M	M	M
RAGNO SALVATORE	M	M	M	M	M
RIGHETTI FRANCO		R	R		
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	R	F			
RIZZI ENRICO	C	C	F	C	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	M	M	M	M	M
RONCONI MAURIZIO	C	C	F	C	C
ROTONDO ANTONIO				C	A
RUVOLO GIUSEPPE		C	F	C	C
SALERNO ROBERTO	C	C	F	F	
SALINI ROCCO	M	M	M	M	M
SALZANO FRANCESCO	C	C	F	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	F	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	M	M	M	M	M
SAPORITO LEARCO	C	C		C	C
SCARABOSIO ALDO	C	C	F	C	C
SCOTTI LUIGI	C	C	F	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	F	C	C
SERVELLO FRANCESCO	C	C			C
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	F	C	C
STANISCI ROSA		F	C		F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	F	C	C
SUDANO DOMENICO	C	C	F	C	C

Seduta N. 0779 del 13-04-2005 Pagina 8

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
TAROLLI IVO	C	C	F	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C		C	C
TESSITORE FULVIO		F	C	F	
THALER HELGA	A	A	A	A	A
TIRELLI FRANCESCO	C	C	F	C	C
TOFANI ORESTE	C	C	F	C	C
TOGNI LIVIO			C		
TOMASSINI ANTONIO	F	C	F	C	C
TONINI GIORGIO			C	F	
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	F	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	F	C	C
TURRONI SAURO	R	F			
ULIVI ROBERTO	C	C	F	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	F	C	C
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	F	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	C
VERALDI DONATO TOMMASO	R	F		F	F
VICINI ANTONIO		F	C	R	
VILLONE MASSIMO				F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO		F	C	F	F
VITALI WALTER		F			F
VIVIANI LUIGI			C	A	
VIZZINI CARLO	C	C	F	C	R
ZANCAN GIAMPAOLO	R	R	C		R
ZANDA LUIGI ENRICO			C	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	F	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	F	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR			C	R	F
ZICCONI GUIDO	M	M	M	M	M
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	F	C	C

### **Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza**

Il Presidente del Gruppo Forza Italia con lettera in data 12 aprile 2005 ha comunicato che il senatore Boschetto e il senatore Costa sono stati nominati Vice Presidenti del Gruppo stesso e che la senatrice Alberti Casellati cessa di ricoprire tale carica.

### **Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti**

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 11 aprile 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere in merito allo schema del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *e*), della legge 7 marzo 2003, n. 38, a talune proposte di legge riguardanti la formazione dei prezzi dei prodotti agro-alimentari (Atti Senato nn. 31, 3178 e 3303) (Atto n. 646).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Interrogazioni**

DEMASI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in una recente audizione presso la Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, il commissario Catenacci ha sostenuto di avere perduto le tracce di circa 1500 automezzi acquistati a spese del Commissariato tra il 1999 ed il 2001;

tali automezzi avevano come scopo la raccolta differenziata dei rifiuti;

il «Corriere del Mezzogiorno» del 31 marzo 2005 riprende a pag. 4 tale notizia informando che le richieste di informazioni inoltrate dal prefetto Catenacci sono state ignorate dagli Enti ai quali erano pervenute;

in particolare, ad ignorare le richieste sarebbero stati il Comune di Napoli e l'ASIA, ai quali sarebbe andata in dotazione la maggior parte dei 1500 veicoli;

la mancanza della disponibilità di detti veicoli, pagati con i soldi del Commissariato, non consente lo svolgimento della propria attività a circa 2400 addetti alla raccolta differenziata;

tale impedimento, oltre al danno patrimoniale dovuto al mancato utilizzo dei mezzi, allontana la normalizzazione della emergenza rifiuti;

il danno patrimoniale è consolidato dal fatto che, secondo Catenacci, i veicoli – quand'anche recuperati – si presenterebbero in tale stato da non poter essere utilizzati per gli scopi per i quali erano stati acquistati,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto premesso e se rientri tra i loro intendimenti:

avviare un accertamento presso la struttura commissariale per venire a conoscenza dei criteri di assegnazione dei veicoli che, tra il 1999 ed il 2001, furono acquistati dal Commissariato per l'emergenza rifiuti per la raccolta differenziata;

accertare e perseguire gli eventuali responsabili in ordine alla mancanza di controlli ed alla omessa tenuta di registri di carico dai quali evincere l'ente destinatarario, il numero dei veicoli assegnati e le caratteristiche tecniche ed identificative dei veicoli consegnati;

promuovere nei confronti degli Enti, identificati quali destinatari dei veicoli per la raccolta differenziata dei rifiuti, azione di recupero dei vettori assegnati e, in difetto, azione di risarcimento dei danni derivati all'erario dalla perdita del bene e dalla mancata utilizzazione di esso.

(3-02059)

SALVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della giustizia e della difesa.* – (Già 4-08438)

(3-02060)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che sul territorio della provincia di Napoli nel corso degli ultimi anni sono stati posti in esercizio, attraverso il sistema commerciale del *franchising*, numerosi punti di vendita della multinazionale Mc Donald's;

che sulla base delle informazioni acquisite dall'interrogante la gestione di fatto dei suddetti punti di vendita sarebbe riconducibile a soggetti collegati direttamente o indirettamente alla criminalità organizzata ovvero a soggetti che non avrebbero esitato ad accodarsi con clan camorristici attraverso il pagamento di tangenti;

che la gestione del personale impiegato in detti centri avverrebbe con metodi elusivi della normativa di settore e più in particolare sarebbe imposto agli addetti un trattamento economico in misura inferiore rispetto a quello previsto dai contratti nazionali di categoria;

che particolarmente grave appare la situazione nella quale versa il punto di vendita Mc Donald's sito in Napoli, Piazza Dante, dove al personale sembra sarebbe stata imposto di pagare una tangente mensile ad una locale cosca camorristica,

si chiede di conoscere:

se e quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo in relazione a quanto esposto in premessa;

se rientri tra gli intendimenti dei Ministri in indirizzo:

accertata la fondatezza dell'infiltrazione camorristica nella gestione della catena di distribuzione Mc Donald's sita sul territorio della provincia

di Napoli, chiedere alla competente Autorità Giudiziaria l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, ai sensi della vigente legislazione antimafia;

accertata la presenza di forme di lavoro nero o di forme di illegale sfruttamento delle maestranze impiegate in detti centri, applicare esemplari sanzioni pecuniarie e penali a carico dei responsabili.

(4-08486)

STIFFONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

le cronache locali frequentemente riportano le attività illegali poste in essere nel centro sociale Rivolta di Marghera (Venezia);

il predetto centro sociale riceve finanziamenti dal Comune di Venezia;

sembra inoltre che le Autorità locali non interverrebbero con la dovuta intransigenza per reprimere le illegalità commesse;

di recente, nei pressi dell'Istituto statale d'arte di Mestre, in Corso del Popolo, sono stati distribuiti dal medesimo centro sociale alcuni volantini inerenti l'istigazione alla tossicodipendenza. Nello specifico si invitavano gli interessati ad intervenire l'8 aprile 2005 ad una «serata antiproibizionista per apprendere le tecniche per la coltivazione fai da te della cannabis». Inoltre si proponeva «un'esposizione delle coltivazioni indoor, degli strumenti per godere gli effetti del tuo raccolto, materiale informativo sulle sostanze stupefacenti a disposizione per la consultazione, da fotocopiare ed eventualmente arricchire»; si proponeva inoltre assistenza legale;

in un diverso volantino si propagandava la possibilità di condividere musica e proiezioni pirata,

l'interrogante chiede di sapere:

vista l'estrema gravità di quanto riportato, che pone a rischio la salute dei giovani, se e quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di contrastare l'attività illegale costantemente posta in essere dal suddetto centro sociale;

se non si ritenga doveroso agire energicamente, per quanto di propria competenza, per impedire che al suddetto centro sociale vengano attribuiti ulteriori finanziamenti dal Comune di Venezia per qualsivoglia progetto.

(4-08487)

FABRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che l'annosa questione relativa alla rateizzazione del debito della squadra calcistica SS Lazio ha inizio dieci mesi fa, nel maggio del 2004, con una istanza di rateizzazione del debito tributario che ammontava a circa 170 milioni di euro presentata dall'ex presidente di detta società Ugo Longo;

che la SS Lazio aveva fatto riferimento, per tale richiesta, al decreto-legge n. 138 del 2002, convertito dalla legge 178/02, che prevede

la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di addivenire ad una transazione, anche attraverso la rateizzazione del pagamento con il contribuente insolvente;

che il Presidente della SS Lazio Claudio Lotito, il quale ha ereditato con la Presidenza della Lazio anche l'ingente debito maturato nel tempo, ha fatto di tutto per far valere l'applicabilità della legge;

che il Consiglio di Stato in data 28 settembre 2005 si è espresso sull'applicabilità del decreto, definendo la richiesta della Lazio «ammissibile»;

che nella notte tra il 23 ed il 24 marzo 2005 è stato stilato un protocollo d'intesa, con un accordo di massima tra la SS Lazio e l'Agenzia delle Entrate. Il giorno successivo il testo è stato sottoposto al vaglio della Commissione Consultiva, che ha restituito gli atti in quanto bisognava elaborare la stesura definitiva e attendere il parere dell'Avvocatura dello Stato;

che il testo è stato successivamente elaborato in maniera definitiva e consegnato nuovamente alla Commissione Consultiva per la riscossione;

che la Commissione Consultiva per la riscossione ha espresso il conforme parere obbligatorio favorevole alla proposta di transazione tra la società e l'Agenzia delle Entrate elaborata il 23 e il 25 marzo 2005, sulla quale aveva già espresso parere positivo l'Avvocatura dello Stato. Per effetto della detta transazione la SS Lazio si è obbligata al pagamento dell'intero debito fiscale maturato al 31 agosto 2004, in 23 rate annuali, con interessi a tasso legale;

che la SS Lazio dovrà provvedere al pagamento immediato delle imposte escluse dalla transazione, in quanto non riferibili allo Stato (addizionali regionali e comunali);

considerato:

che, due giorni dopo l'accordo fra la SS Lazio e l'Agenzie delle Entrate per la transazione del debito fiscale, il Presidente del Consiglio dei ministri, On. Silvio Berlusconi, ha dichiarato alla stampa nazionale che «Il caso della Lazio è particolare. Si tratta di una squadra che ha un numero enorme di sostenitori e che avrebbe potuto fallire con gravi conseguenze di ordine pubblico, di cui già si cominciavano a vedere gli effetti. Di fronte a questo rischio e al fatto che avremmo potuto rinunciare a tutto il debito che questa società aveva col fisco abbiamo trovato giusto ricorrere a questa normativa»;

che in buona sostanza il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato che la SS Lazio si è salvata per motivi di ordine pubblico;

che la procedura adottata per la rateizzazione dei debiti della SS Lazio rappresenta un precedente assoluto, che non ha mai avuto luogo in passato per il salvataggio di altre società calcistiche, quali il Napoli o la Fiorentina Calcio;

che in passato, ovverosia prima della legge 178/02, sono state sempre adottate procedure particolarmente severe per la rateizzazione dei debiti delle società anche solo parzialmente insolventi;

che da oltre due anni e mezzo 150 aziende operanti in diversi settori hanno richiesto l'applicazione della legge 178/02 senza ottenere risposta;

considerato ancora:

che in merito alla procedura di rateizzazione di debiti della società calcistica SS Lazio, all'interno del Governo, si sono registrate dichiarazioni contrastanti sull'opportunità o meno di una transazione sui crediti fiscali vantati nei confronti della società Lazio;

che, in particolare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, On. Roberto Maroni, in data 23 marzo 2005 ha dichiarato alla stampa nazionale: «Auspico che la Lazio si salvi, che possa risolvere i suoi problemi perché è una grande squadra, però dico anche a chi deve decidere, cioè al direttore dell'Agenzia delle Entrate, di prestare molta attenzione e cautela perché sta definendo un paradigma, che poi, legittimamente, qualunque azienda potrà pretendere di applicare, e questo può comportare una riduzione del gettito fiscale ... Non è solo la questione Lazio, perché oggi la decisione crea il precedente»;

che in questi ultimi mesi l'Unione Europea ha inviato un vero e proprio ultimatum al Governo italiano, auspicando un provvedimento di sostanziale modifica del decreto cosiddetto «salvacalcio» approvato nel marzo del 2004, che ha consentito alle società di calcio di «spalmare» la ricapitalizzazione per le minusvalenze in dieci anni, violando le norme relative ai principi contabili internazionali (IAS),

si chiede di sapere:

sulla base di quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, quali siano le norme giuridiche che abbiano legittimato il salvataggio di una società calcistica, quale la SS Lazio, per motivi di «ordine pubblico», e, nel caso, se esistano e quali siano in Italia e in Europa altre squadre di calcio che in passato abbiano evitato il fallimento per motivi connessi al mantenimento dell'ordine pubblico;

quali siano le ragioni per la quali la legge 178 /02 non sia stata applicata per quasi due anni e mezzo, ignorando richieste e sollecitazioni da parte di 150 aziende operanti in diversi settori;

se e quali misure e precauzioni verranno adottate per evitare che si possano aggirare le norme che sono alla base della correttezza dell'obbligo tributario;

se esista il rischio che l'applicazione della legge 178/02 alla Società Sportiva SS Lazio determini l'apertura di una procedura di infrazione da parte degli organismi comunitari.

(4-08488)

MANFREDI, GRILLO, ZANOLETTI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – (Già 3-01800)

(4-08489)

MANFREDI, GRILLO, ZANOLETTI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – (Già 3-01888)

(4-08490)

MARTONE. – *Ai Ministri delle attività produttive, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – (Già 3-01057)

(4-08491)

RONCONI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso: che con decreto-legge 23/12/2003, n. 347, convertito dalla legge 39/2004, la Parmalat S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

che la maggior parte delle obbligazioni del gruppo Parmalat S.p.A. sono state emesse dalle controllate estere del Gruppo di Collecchio e garantite dalle italiane Parmalat S.p.A. e Parmalat Finanziaria;

che i precitati prestiti obbligazionari, emessi quasi sempre da controllate lussemburghesi, olandesi o brasiliane, sono stati collocati da banche italiane a numerosissimi investitori e risparmiatori;

visto:

l'art. 2410 del codice civile, che, testualmente, recitava:

«Limiti all'emissione di obbligazioni. La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

Tale somma può essere superata:

quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi;

quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni emesse ...omissis...»;

che tale disciplina è integralmente applicabile, nonostante l'intervenuta riforma alla vicenda di cui trattasi e, pertanto, imperativa;

rilevato:

che le obbligazioni emesse dalle controllate estere del Gruppo di Collecchio, con le garanzie della Parmalat Finanziaria S.p.A. e Parmalat S.p.A., sono state il mezzo attraverso il quale eludere l'applicazione delle succitate norme imperative vigenti all'epoca di tali emissioni;

che la costituzione di società collegate alla Parmalat S.p.A., con sede in Stati esteri, non ha imposto, alla stessa, alcun limite all'emissione di prestiti obbligazionari;

che l'emissione, da parte di queste società collegate, di prestiti obbligazionari, evidentemente fuori dai limiti e dalle condizioni imposte dal

precitato art. 2410 del codice civile, accompagnate dal rilascio di una garanzia rivolta a rendere responsabile la società controllante italiana, ha comportato, chiaramente, l'elusione dell'applicazione dei principi imperativi;

che i comportamenti e le azioni fraudolente poste in essere dagli amministratori e dai dirigenti della società del Gruppo Parmalat, reiterati nel tempo, sono di una tale gravità e rilevanza che appare difficile credere che possano essere sfuggiti al vaglio degli organi di Controllo, Collegio Sindacale, Società di Revisione, Consob e la stessa Banca d'Italia, organi questi che, in ogni caso, non hanno provveduto ad espletare il loro compito né ad attuare attentamente e diligentemente i controlli cui sono tenuti per legge, concorrendo, così, a trarre in inganno risparmiatori ed investitori,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia disposto nei confronti dei responsabili – organi di controllo istituzionali e banche capo-fila nazionali – che hanno permesso di collocare obbligazioni prive di garanzia sul mercato italiano in elusione e violazione ai limiti imposti dall'art. 2410 del codice civile.

(4-08492)

BASTIANONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – (Già 3-01782)

(4-08493)



